*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 125° — Numero 153

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Martedì, 5 giugno 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

**1983**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **1237**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4652

**1984**

LEGGE 31 maggio 1984, n. **193**.

**Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.a.** . . . . . . . . Pag. 4654

LEGGE 4 giugno 1984, n. **194**.

**Interventi a sostegno dell'agricoltura** . . . . Pag. 4658

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. **195**.

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Brescia** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4661

### *DECRETI MINISTERIALI*

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale**

DECRETO 31 maggio 1984.

**Riconoscimento nella provincia di Messina del carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Industrie metalmeccaniche italiane** . . . . . . . . . . Pag. 4661

DECRETO 31 maggio 1984.

**Riconoscimento nella provincia di Catania del carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. FFC - Fabbrica cavi di Catania** . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4661

**Ministero della pubblica istruzione**

DECRETO 21 aprile 1984.

**Calendario scolastico del triennio 1984-85, 1985-86 e 1986-87.** Pag. 4662

**Ministero della sanità**

DECRETO 9 febbraio 1984.

**Restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, in attuazione delle direttive comunitarie** . . . . . . . . . Pag. 4664

**Ministero del commercio con l'estero**

DECRETO 1° giugno 1984.

**Modificazioni ai decreti ministeriali 25 ottobre 1977 e 5 luglio 1978 relativi al regime delle importazioni delle merci.** Pag. 4665

**Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

DECRETO 28 maggio 1984.

**Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Gummiflex, in Torino** . . . Pag. 4666

DECRETO 28 maggio 1984.

**Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Saev-Sales and Engineering Veneto, in Cascine Vica Rivoli** . . . . . . . . . . . Pag. 4667

*DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

**1983**

DECRETO 14 settembre 1983, n. **1238.**

**Assegnazione di tre posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma** . . Pag. 4667

**1984**

DECRETO 13 marzo 1984, n. **196.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della pia fondazione di religione « Opera casa Papa Giovanni », in Assisi.** Pag. 4667

DECRETO 13 marzo 1984, n. **197.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della rettifica dei confini tra l'archidiocesi di Milano e la diocesi di Como.** Pag. 4667

DECRETO 13 marzo 1984, n. **198.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di « S. Nicola di Bari », in Molise, dalla parrocchia di « S. Carlo Borromeo », in Frosolone** . Pag. 4667

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero della sanità:** Norme relative al traffico internazionale di volatili domestici, di selvaggina allevata, di uova da cova, di conigli e delle relative carni fresche, refrigerate o congelate. (Ordinanza ministeriale 19 maggio 1984) . . . . . . . . . . . . Pag. 4668

**Ministero della pubblica istruzione:** Vacanza di un posto di ricercatore astronomo presso l'osservatorio astrofisico di Catania . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4668

**Ministero dei trasporti:** Determinazione dell'indennità di carica spettante al vice presidente dell'Aero club d'Italia. Pag. 4669

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:**

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . . . . . Pag. 4669

Provvedimenti concernenti le società cooperative. Pag. 4678

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Pesaro . . . . . . Pag. 4678

**Ministero delle finanze:**

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Filomeno Girolamo, in Altamura . . . . . . Pag. 4678

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla società Dicar S.r.l., in Altamura . . . . . . . . . . Pag. 4678

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla società Edilmarmi S.n.c., in Altamura . . . . . . . Pag. 4678

**Ministero dei lavori pubblici:** Sostituzione del presidente della 11ª commissione elettorale circoscrizionale per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero . . . . . . . Pag. 4678

**Ministero della difesa:**

Conferimento di decorazione al valor aeronautico. Pag. 4678

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Lucera, Vasto e Pantelleria Pag. 4678

**Ministero del tesoro:**

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 4679

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1984 . . . . . . . . . Pag. 4680

**Banca d'Italia:** Situazioni al 29 febbraio 1984 e al 31 marzo 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4682

## CONCORSI ED ESAMI

**Ministero della pubblica istruzione:** Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Napoli. Pag. 4686

**Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:** Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi a posti di sostituto presso le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni di Belluno, Cosenza e Pesaro . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4686

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:** Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a trecentosedici posti di collocatore da destinare in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna . . . . . . . . . . . . . Pag. 4686

**Ordine mauriziano di Torino:** Concorsi a posti di personale sanitario . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4686

*CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA* Pag. 4686

## REGIONI

### Regione Liguria

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1984, n. **12.**

**Norme per il riparto della quota regionale del Fondo sanitario nazionale 1984** . . . . . . . . . . Pag. 4687

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1984, n. **13.**

**Disciplina indennità e rimborso spese a componenti commissioni, comitati e collegi operanti presso la Regione.** Pag. 4689

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1984, n. **14.**

**Interventi sociali e sanitari per la prevenzione delle tossicodipendenze e per il trattamento dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e psicotrope.** Pag. 4690

### Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° dicembre 1983, n. **28.**

**Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 11 ottobre 1982, n. 30, concernente: « Provvidenze a favore degli emigranti altoatesini »** . . . . . . . . . . . Pag. 4695

## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 153 DEL 5 GIUGNO 1984:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 1984.

**Atto di indirizzo e coordinamento per la disciplina dei flussi informativi sull'attività gestionale ed economica delle unità sanitarie locali sia nei confronti delle regioni che dello Stato (art. 27, sesto comma, della legge finanziaria 27 dicembre 1983, n. 730).**

**(2676)**

## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 153 DEL 5 GIUGNO 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 40: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1975-1990. — PARTE I: Serie sorteggiate per l'ammortamento della NONA estrazione eseguita il 26 marzo 1984; PARTE II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

**(1779)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **1237**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Gli articoli 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 e 124, relativi alla facoltà di architettura, sono soppressi e sostituiti come segue con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 116. — La facoltà di architettura ha il fine di promuovere il progresso degli studi di architettura e di fornire la preparazione culturale, scientifica, tecnica e operativa, necessaria al conseguimento della laurea in architettura.

LAUREA IN ARCHITETTURA

Art. 117. — La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in architettura è di cinque anni. E' titolo di ammissione al primo anno il diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale e quanto altro previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 118. — Gli insegnamenti propri del corso di laurea in architettura si articolano per aree disciplinari. Le aree disciplinari relative sono le seguenti:

1) *Area progettuale architettonica*:

composizione architettonica (1ª annualità);
composizione architettonica (2ª annualità);
allestimento e museografia;
arredamento e architettura degli interni
arte dei giardini;
caratteri tipologici dell'architettura;
normative e legislazione per l'edilizia;
progettazione architettonica (1ª annualità);
progettazione architettonica (2ª annualità);
scenografia;
teoria dei modelli per la progettazione;
teoria e tecniche della progettazione architettonica;
progettazione navale;
allestimento navale.

2) *Area della progettazione territoriale e urbanistica*:

urbanistica (1ª annualità);
urbanistica (2ª annualità);
analisi dei sistemi urbani;
analisi delle strutture urbanistiche e territoriali (1ª annualità);
analisi delle strutture urbanistiche e territoriali (2ª annualità);
diritto e legislazione urbanistica;
econologia applicata;
geologia applicata ed idrogeologia:
gestione urbanistica del territorio;
organizzazione del territorio;
pianificazione del territorio;
progettazione urbanistica (1ª annualità);
progettazione urbanistica (2ª annualità);
teoria dell'urbanistica (1ª annualità);
teoria dell'urbanistica (2ª annualità);
assetto del paesaggio.

3) *Area storico-critica e del restauro*:

storia dell'architettura (1ª annualità);
storia dell'architettura (2ª annualità);
storia dell'urbanistica (1ª annualità);
storia dell'urbanistica (2ª annualità);
storia dell'architettura contemporanea;
storia dell'arte;
storia della città e del territorio;
storia della critica e della letteratura architettonica;
storia della scienza;
storia della tecnologia;
restauro architettonico;
restauro urbano;
teoria del restauro;
rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
storia della cartografia;
storia del paesaggio urbano e rurale.

4) *Area tecnologica*:

tecnologia dell'architettura (1ª annualità);
tecnologia dell'architettura (2ª annualità);
cultura tecnologica della progettazione;
disegno industriale;
ergonomia;
igiene ambientale;
morfologia dei componenti;
progettazione ambientale;
sperimentazione di sistemi e componenti;
tecnica ed economia della produzione edilizia;
tecnologie dei materiali da costruzione;
tipologia strutturale;
unificazione edilizia e prefabbricazione;
tecnologie del recupero edilizio;
metodi e tecniche della normazione edilizia;
organizzazione della produzione.

5) *Area impiantistica*:

fisica tecnica e impianti;
illuminotecnica, acustica e climatizzazione nella edilizia;
impianti speciali di sicurezza;
impianti tecnici e urbani;
ubicazione e distribuzione della produzione della energia;
progetto di impianti tecnici;
impianti tecnici urbani e territoriali.

6) *Area fisico-matematica*:

istituzioni di matematica;
calcolo numerico e programmazione;
elaborazione elettronica dei dati;
elaborazione elettronica della progettazione;
fisica;
geometria descrittiva;
istituzioni di statistica;
linguaggio per l'uso dei calcolatori;
matematica applicata;
modelli matematici per la programmazione territoriale;
statistica applicata;
teoria dei sistemi.

7) *Area della scienza e tecnica delle costruzioni*:

statica;
consolidamento ed adattamento degli edifici;
costruzioni in zone sismiche;
dinamiche delle costruzioni;
geotecnica e tecnica delle fondazioni;
progettazione di grandi strutture;
scienza delle costruzioni;
tecnica delle costruzioni (1ª annualità);
tecnica delle costruzioni (2ª annualità).

8) *Area socio-economica*:

estimo ed esercizio professionale;
economia urbana e regionale;
antropologia culturale;
demografia;
economia dei trasporti;
fondamenti di economia;
geografia urbana e regionale;
sociologia urbana e rurale;
econometria.

9) *Area della rappresentazione*:

disegno e rilievo;
applicazioni di geometria descrittiva;
cartografia tematica;
elementi di fotogrammetria;
interpretazione di immagini e telerilevamenti;
strumenti e metodi per il rilievo architettonico;
strumenti e tecniche di comunicazione visiva;
tecniche della cartografia automatica;
tecniche di rappresentazione dell'architettura;
topografia;
rappresentazione dei fenomeni territoriali.

Art. 119. — Il corso di laurea prevede i seguenti indirizzi:

tecnologico;
urbanistico;
progettazione architettonica;
tutela e recupero del patrimonio storico-architettonico.

Art. 120. — Gli insegnamenti fondamentali e comuni a tutti gli indirizzi sono:

composizione architettonica (1ª annualità);
composizione architettonica (2ª annualità);
urbanistica (1ª annualità);
storia dell'architettura (1ª annualità);
storia dell'architettura (2ª annualità);
tecnologia dell'architettura (1ª annualità);
tecnologia dell'architettura (2ª annualità);
fisica tecnica e impianti;
istituzioni di matematica;
statica;
estimo ed esercizio professionale;
disegno e rilievo;
progettazione architettonica (1ª annualità);
progettazione architettonica (2ª annualità);
urbanistica (2ª annualità);
restauro architettonico;
scienza delle costruzioni;
fondamenti di economia.

Art. 121. — Le discipline annuali individuanti i vari indirizzi vengono indicate nel manifesto e sono scelte come segue:

*Indirizzo progettazione architettonica*:

3 annualità dell'area progettuale architettonica;
1 annualità dell'area della progettazione territoriale e urbanistica;
1 annualità dell'area storico-critica e del restauro;
1 annualità dell'area tecnologica;
2 annualità dell'area della scienza e della tecnica delle costruzioni;
1 annualità dell'area della rappresentazione.

*Indirizzo tutela e recupero del pratrimonio storico-architettonico*:

2 annualità dell'area progettuale architettonica;
1 annualità dell'area della progettazione territoriale e urbanistica;
3 annualità dell'area storico-critica e del restauro;
1 annualità dell'area tecnologica;
1 annualità dell'area della scienza e tecnica delle costruzioni;
1 annualità dell'area della rappresentazione.

*Indirizzo tecnologico*:

1 annualità dell'area progettuale architettonica;
1 annualità dell'area storico-critica e del restauro;
3 annualità dell'area tecnologica;
1 annualità dell'area impiantistica;
1 annualità dell'area fisico-matematica;
1 annualità dell'area scienza e tecnica delle costruzioni;
1 annualità dell'area della rappresentazione.

*Indirizzo urbanistico*:

3 annualità dell'area della progettazione territoriale e urbanistica;
1 annualità dell'area storico-critica e del restauro;
1 annualità dell'area tecnologica;
1 annualità dell'area fisico-matematica;
2 annualità dell'area socio-economica;
1 annualità dell'area della rappresentazione.

Art. 122. — Su indicazioni dei consigli di indirizzo il manifesto annuale degli studi prescriverà, per ogni indirizzo, tre ulteriori discipline a carattere obbligatorio.

Art. 123. — Ai fini della propedeuticità degli esami dei diversi insegnamenti valgono i seguenti criteri:

*Non si può essere ammesso a sostenere l'esame di*:

composizione architettonica (2ª annualità);
storia dell'architettura (2ª annualità);
tecnologia dell'architettura (2ª annualità);
progettazione architettonica (2ª annualità);
urbanistica;
progettazione architettonica (1ª annualità);
statica e fisica tecnica e impianti;
scienza delle costruzioni;
tecnica delle costruzioni;
restauro dei monumenti,

*se non si è superato l'esame di*:

composizione architettonica (1ª annualità);
storia dell'architettura (1ª annualità);
tecnologia dell'architettura (1ª annualità);
progettazione architettonica (1ª annualità);
fondamenti di urbanistica;
scienza delle costruzioni;
statica;
storia dell'architettura.

Art. 124. — Gli insegnamenti vengono impartiti, secondo le materie, mediante lezioni orali, esercizi, esercitazioni e attività seminariali.

Art. 125. — Gli esami di profitto consistono in prove individuali, in relazione con il carattere di ciascuna disciplina.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami di almeno trenta annualità.

Lo studente, inoltre, dovrà essere sottoposto all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera fra quelle indicate dalla facoltà nel manifesto annuale degli studi, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, da effettuarsi prima dell'assegnazione della tesi di laurea con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

Art. 126. — L'esame di laurea si svolge secondo una delle seguenti modalità:

1) discussione pubblica di tesi di carattere progettuale;

2) discussione pubblica di una tesi di ricerca;

3) svolgimento di prove scritte, grafiche, orali, secondo modalità e contenuti definiti dal consiglio di facoltà nel manifesto annuale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *maggio* 1984
*Registro n.* 30 *Istruzione, foglio n.* 77

---

LEGGE 31 maggio 1984, n. **193.**

## Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.a.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il requisito di età previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in materia di pensionamento anticipato è stabilito in 50 anni di età per i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano dipendenti dalle aziende industriali del settore siderurgico, dalle aziende che svolgono in modo continuativo e prevalente attività di servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurgici, dalle aziende che svolgono attività di produzione di carbone coke, dalle aziende produttrici di materiali refrattari, dalle aziende produttrici di elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica, nonché dalle aziende che occupano un numero di lavoratori superiore a 1000 ed esercitano la commercializzazione esclusivamente di prodotti siderurgici.

I lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al primo comma, i quali al momento dell'entrata in vigore della presente legge fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero siano stati licenziati per riduzione di personale o cessazione dell'impresa successivamente al 1° gennaio 1981, possono essere ammessi al pensionamento anticipato, sussistendone i requisiti, purché presentino domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, si applicano sino al 31 dicembre 1985. Tale termine è esteso al 31 dicembre 1986 per i dipendenti delle aziende di cui al primo comma del presente articolo.

Il trattamento di prepensionamento di cui ai commi precedenti è esteso, sussistendone i requisiti, ai lavoratori titolari di pensione di invalidità. Ai predetti lavoratori titolari di pensione di invalidità verrà corrisposto un supplemento di pensione, commisurato alle

mensilità mancanti al raggiungimento della normale età pensionabile e liquidato secondo le norme vigenti. L'anzianità contributiva dei dirigenti di aziende industriali ai quali è dovuto l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del 60° anno di età se uomo, o del 55° anno di età se donna. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1986 per i lavoratori di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, non trovano applicazione l'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e l'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

La Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per il Fondo medesimo, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese. I contributi versati dalla Cassa per l'integrazione guadagni vengono iscritti nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari.

Inoltre la Cassa per l'integrazione guadagni, contabilità relativa agli interventi straordinari, verserà annualmente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti un ammontare pari al numero delle mensilità di pensione, esclusa la tredicesima mensilità, anticipatamente corrisposta fino al raggiungimento della normale età pensionabile, per l'importo massimo della integrazione salariale straordinaria di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427.

Art. 2.

Alle imprese siderurgiche di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che entro il 31 dicembre 1984 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva relativa ai prodotti semilavorati (laminati, fucinati o blumi) o laminati mediante rottamazione di impianti in stato di accertata effettiva agibilità al 1° luglio 1983, è concesso un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di lire novantamila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa. Tale contributo è concesso anche per i forni fusori direttamente collegati agli impianti di laminazione della stessa impresa o gruppo industriale nonché per i forni fusori le cui riduzioni di capacità produttiva avvengano nell'ambito di accordi produttivi interaziendali tendenti alla formazione di consorzi per la fabbricazione di semilavorati da rilaminazione su impianti esistenti in Italia.

Alle imprese di cui al primo comma, che realizzino investimenti compatibili con il regime autorizzatorio previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito in legge dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, o in altri settori industriali od in attività di servizio alla produzione industriale, il contributo relativo ai prodotti semilavorati o laminati può essere elevato fino al limite massimo di lire centocinquantamila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa. Per le imprese siderurgiche di cui al primo comma del presente articolo che, entro il 31 dicembre 1984, mediante accordi interaziendali, realizzino progetti produttivi in settori merceologici diversi, anche attraverso la riconversione di impianti siderurgici esistenti, ovvero progetti di servizi alla produzione industriale, il contributo relativo ai prodotti semilavorati o laminati può essere ulteriormente elevato fino al limite massimo di lire 180 mila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa. La parte del contributo eccedente la quota concessa ai sensi del primo comma deve essere interamente destinata ai suddetti investimenti.

Le domande di contributo debbono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono istruite unitamente ai programmi di razionalizzazione o riconversione, con la procedura prevista dal sesto comma dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Gli impianti da demolire debbono essere in possesso dell'istante alla data del 30 giugno 1983. Il possessore non proprietario deve essere autorizzato alla demolizione degli impianti dal proprietario degli stessi.

La misura del contributo è determinata tenendo conto dello stato degli impianti, dell'entità della capacità produttiva soppressa rispetto a quella totale posseduta dall'impresa, accertata sulla base dell'ultima denuncia inoltrata alla CECA con mod. 2.61, e della entità degli investimenti per la razionalizzazione dei processi produttivi o per la realizzazione di investimenti in altri settori industriali così come definiti dal secondo comma del presente articolo e dai relativi riflessi occupazionali, nonché della localizzazione di essi nelle aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Nei casi per i quali sia già intervenuta la deliberazione di concessione da parte del CIPI del contributo di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine del 31 dicembre 1983, previsto per lo smantellamento degli impianti, è prorogato fino al trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Dall'entrata in vigore della presente legge le imprese debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le alienazioni dei « riferimenti (quote) di produzione » dei prodotti siderurgici rientranti nella disciplina della presente legge. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato valuta, sentito il Comitato di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la conformità delle predette alienazioni agli obiettivi generali della politica siderurgica. Le predette determinazioni debbono essere adottate nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di arrivo della domanda al Comitato di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Il contributo è erogato previo accertamento di una commissione nominata a norma dell'articolo 18, sesto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130. La predetta commissione accerta sia la riduzione degli impianti sia la realizzazione degli investimenti di razionalizzazione o di riconversione.

Per le dichiarazioni dovute alla CECA, le imprese interessate debbono inviare i relativi moduli al Comitato di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che provvede al successivo inoltro degli stessi al predetto organo comunitario.

Eventuali accertamenti relativi alle dichiarazioni di cui al precedente comma vengono effettuati dalle commissioni previste dal settimo comma del presente articolo.

Per l'applicazione del primo e secondo comma è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi, da porre a carico del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Per le medesime finalità del precedente comma ed in aggiunta alle autorizzazioni di spesa dallo stesso previste sono utilizzabili le somme del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici non impegnate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge nonché quelle non impegnate sulle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 4 della presente legge.

Art. 3.

Alle imprese siderurgiche di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è concesso un contributo in conto interessi, nella misura massima del 10 per cento annuo, con particolare riguardo per le aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sull'intero importo di operazioni di indebitamento a medio termine, contratte anche a livello di gruppo industriale dalle società controllanti per conto delle controllate, in essere o da concludere, per un periodo massimo di tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Per ottenere il contributo le imprese debbono presentare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge un piano di razionalizzazione in termini economici e finanziari, fondato sui dati dei bilanci relativi agli esercizi del 1982 e del 1983, nonché di assetto produttivo, con riduzione o mantenimento della capacità produttiva relativa ai prodotti finiti siderurgici e semiprodotti di cui alle voci doganali 73.07-08-09-10-11-12-13-15-16 desumibili dalle denunce CECA mod. 2.61 del febbraio 1983. Il contributo è concesso dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico previsto per l'approvazione degli interventi di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

L'onere finanziario conseguente all'applicazione del presente articolo, previsto in lire 150 miliardi per il 1984, è a carico del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, numero 46.

Art. 4.

Alle imprese che entro il 31 dicembre 1985 demoliscano impianti per la produzione di tubi senza saldatura è concesso un contributo fino a lire centocinquantamila per ogni tonnelata di capacità produttiva soppressa. Il predetto contributo non può superare lire trentamila per la demolizione di impianti per la produzione di tubi saldati condotte e di tubi saldati per acqua e gas. Il predetto contributo può essere elevato, rispettivamente, fino a lire duecentocinquantamila e fino a lire cinquantamila in favore delle imprese che impiegano tale maggiorazione di contributo in investimenti compatibili con il regime autorizzatorio previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito in legge dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, o in altri settori industriali od in attività di servizio alla produzione industriale e con particolare riguardo per le aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

La misura del contributo è determinata tenendo conto dello stato degli impianti, dell'entità della capacità produttiva soppressa rispetto a quella totale posseduta dall'impresa e dell'entità di investimenti per la razionalizzazione dei processi produttivi o per la realizzazione di investimenti in altri settori industriali così come definiti dal secondo comma del precedente articolo 2 e dei relativi riflessi occupazionali nonché della localizzazione degli stessi nelle aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Alle predette imprese che demoliscano contemporaneamente agli impianti di produzione di tubi anche gli impianti di fusione con essi collegati possono essere concessi altresì contributi nella misura massima di lire novantamila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa.

I predetti impianti debbono essere in stato di accertata effettiva agibilità al 1° luglio 1983 e in possesso dell'istante alla data del 30 giugno 1983. Il possessore non proprietario deve essere autorizzato alla demolizione degli impianti dal proprietario degli stessi. La domanda di contributo deve pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le procedure di concessione o di erogazione dei contributi si fa riferimento a quanto disposto per i prodotti di cui al primo comma dell'articolo 2.

Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese produttrici di tubi debbono comunicare al comitato tecnico di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la capacità produttiva effettiva ed aggiornata degli impianti. Per l'accertamento della fedeltà delle dichiarazioni delle imprese, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale del predetto comitato tecnico, nonché degli altri organi tecnici previsti dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito in legge dalla legge 31 marzo 1983, n. 87.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi, da porre a carico del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Art. 5.

In deroga alla normativa vigente la GEPI S.p.a. può effettuare gli interventi previsti dall'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, in aziende del settore meccanico con più di 400 e 300 addetti ubicate rispettivamente nei comuni di Arezzo e Terni.

La deroga prevista dal precedente comma ha la validità di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

E' costituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una commissione presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante

del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica e da un rappresentante del Ministero del tesoro, con il compito di esaminare lo stato delle aziende del settore del nylon 6.6, delle fibre e delle attività connesse operanti nel comprensorio di Verbania-Cusio-Ossola e le condizioni per la loro ripresa produttiva.

La commissione, che può anche avvalersi della consulenza di istituti specializzati nella progettazione e realizzazione di nuove attività produttive, fornirà al CIPI, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, tutti i necessari elementi di informazione e valutazione per le successive determinazioni.

In deroga alla normativa vigente la GEPI S.p.a. è autorizzata, nei casi espressamente definiti dal CIPI con propria delibera entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori di aziende appartenenti al settore delle fibre sintetiche ed ubicate nella provincia di Novara.

La delibera del CIPI specifica singolarmente le aziende ed il numero massimo dei lavoratori licenziati dei quali è autorizzata l'assunzione da parte delle società costituite dalla GEPI S.p.a. ai sensi del precedente comma.

Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma può essere riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, il trattamento previsto dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può impartire direttive per la realizzazione delle iniziative proposte.

Art. 6.

Gli interventi di cui agli articoli da 1 a 4 della presente legge sono cumulabili con le agevolazioni previste dalla normativa comunitaria per il settore siderurgico.

Art. 7.

Le agevolazioni di cui alla lettera *c*) del primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono concesse anche nel caso in cui le obbligazioni vengano emesse da società o enti pubblici economici che controllano, direttamente o indirettamente, imprese che hanno richiesto le agevolazioni stesse.

Art. 8.

Ai fini dell'attuazione degli interventi e dei programmi speciali previsti dal regolamento della commissione delle Comunità europee n. 2616/80, come modificato dal regolamento n. 216/84, concernente provvidenze in favore delle zone soggette alla ristrutturazione dell'industria siderurgica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto, per quanto riguarda i territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, delimita con proprio decreto le zone stesse. Con lo stesso decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, determina le modalità per l'attuazione degli interventi e dei programmi sopra indicati.

Nelle aree individuate ai sensi del precedente comma, sono ammessi gli interventi previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi restando gli interventi più favorevoli previsti da altra normativa vigente, per il periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Per le finalità di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, il Fondo per la razionalizzazione aziendale e interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato di complessive lire 550 miliardi, in ragione di lire 350 miliardi per l'anno 1984 e di lire 200 miliardi per l'anno 1985.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede, quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1984, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Fondo investimenti e occupazione »; quanto a lire 300 miliardi per l'anno 1984 e lire 200 miliardi per l'anno 1985, mediante riduzione di pari importo del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1984 e del corrispondente capitolo per l'anno 1985, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta, rispettivamente per lire 200 miliardi per l'anno 1984 e lire 150 miliardi per l'anno 1985, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, punto I, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, e, rispettivamente per lire 100 miliardi per l'anno 1984 e lire 50 miliardi per l'anno 1985, l'autorizzazione di spesa di cui alla lettera *b*) del medesimo punto I dell'articolo 29.

All'onere derivante dall'applicazione del penultimo comma del precedente articolo 5, valutato in lire 6 miliardi, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Fondo investimenti ed occupazione ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1984

PERTINI

CRAXI — ALTISSIMO — DE MICHELIS — LONGO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 4 giugno 1984, n. **194.**

**Interventi a sostegno dell'agricoltura.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione delle misure previste dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, contenente norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero, è autorizzata la spesa di lire 107 miliardi, per l'anno 1984, da iscrivere quanto a lire 101.650 milioni nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il successivo conferimento al Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero, e quanto a lire 5.350 milioni in quello del Ministero delle partecipazioni statali per il successivo conferimento al fondo di dotazione dell'EFIM.

Art. 2.

Il Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero, costituito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

L'attività del Fondo ha la durata di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per il versamento al Fondo di cui ai precedenti commi delle somme iscritte ai capitoli 7537 e 7578 del conto dei residui passivi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

All'articolo 2 della legge 18 dicembre 1983, n. 700, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per l'attuazione di un programma di ricerca, sperimentazione e divulgazione nel settore bieticolo-saccarifero, è autorizzata la spesa di lire un miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

Il programma sul quale saranno sentite le regioni dovrà essere conforme agli obiettivi indicati dal piano agricolo nazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, e dal piano bieticolo e saccarifero.

Il collegio sindacale è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è costituito da un magistrato amministrativo, che lo presiede, da due rappresentanti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro del tesoro e da un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Due dei sindaci devono essere scelti fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Non si fa luogo a nomina di supplenti ».

Art. 4.

Il Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è ulteriormente incrementato della somma di lire 50 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984. Si applica il secondo comma dell'articolo 60 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

Art. 5.

Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, è autorizzata la spesa di lire 275 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

Ai prestiti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni vigenti in materia di credito agrario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle riguardanti la garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al riparto delle somme di cui al primo comma tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvederà, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 6.

A favore dei consorzi nazionali di cooperative agricole e delle cooperative agricole di rilevanza nazionale può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura del 10 per cento e entro il limite di impegno di lire 20 miliardi, sui mutui ad ammortamento a quindici anni contratti per il consolidamento e lo sviluppo dei consorzi e delle cooperative medesime.

I mutui di cui al precedente comma sono considerati operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fidejussoria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia, di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dagli istituti di credito mutuanti.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, saranno determinate le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

Sull'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste riferirà al Parlamento entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Per l'attuazione degli interventi a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi, da iscrivere, per l'anno 1984, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Gli interventi da attuare sono quelli previsti dall'articolo 5, lettere *a*), *c*) e *d*), della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Saranno osservate le procedure e modalità stabilite al secondo e terzo comma dell'articolo 5 della medesima legge n. 403.

**Art. 8.**

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente apporto al

patrimonio della Cassa per la formazione della proprietà contadina, è elevata di lire 40 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

Art. 9.

Per la realizzazione di interventi a sostegno della lotta contro gli incendi boschivi, per la tutela dei parchi nazionali e riserve naturali statali, nonché per l'attuazione di un programma di forestazione industriale produttiva di rilevanza nazionale da realizzarsi su ruoli demaniali, secondo le linee e gli obiettivi indicati dal piano agricolo di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

Art. 10.

Al fine di adeguare e potenziare le attrezzature tecniche e scientifiche degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

E' autorizzata, altresì, la spesa di lire 2 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984, per la dotazione delle attrezzature destinate al servizio per la prevenzione e la repressione delle frodi.

Ai fini dei controlli sulle forniture alimentari ai Paesi in via di sviluppo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può avvalersi del nucleo antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri.

Art. 11.

E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'erogazione di contributi a favore delle associazioni provinciali degli allevatori per la tenuta dei libri genealogici e i controlli funzionali del bestiame, nonché per l'acquisto di attrezzature.

Al riparto delle somme di cui al precedente comma provvede il CIPE, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

All'Istituto nazionale della nutrizione, all'Istituto nazionale di economia agraria e all'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola (IRVAM) è assegnato un contributo straordinario, rispettivamente, di lire 3 miliardi e 500 milioni, 2 miliardi e 500 milioni e 2 miliardi.

Per la realizzazione di un progetto di automazione del trattamento dei dati statistici e contabili relativi alle calamità naturali e avversità atmosferiche e alla gestione dei Consorzi di difesa, di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario nella misura massima di lire 2 miliardi a favore dell'Associazione nazionale dei consorzi di difesa, previa approvazione del progetto predetto in linea tecnico-economica.

Le somme di cui al presente articolo saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

Art. 12.

A decorrere dall'anno 1984, il contributo annuo di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1975, n. 757, è elevato di lire 150 milioni ed è corrisposto direttamente a favore del Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno cui è attribuita la personalità di diritto pubblico.

Art. 13.

Al fine di provvedere, anche in relazione ai maggiori oneri per la revisione dei prezzi, al completamento di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

All'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è aggiunto, dopo il quarto, il seguente comma:

« La gestione degli impianti di cui al precedente comma può essere affidata anche a società per azioni nelle quali i soggetti ivi indicati abbiano una partecipazione superiore al 50 per cento ».

Art. 14.

Per la collaborazione alla determinazione ed all'attuazione della politica agricola nazionale, anche in relazione alla politica agricola comunitaria e con particolare riferimento alla redazione e attuazione del Piano agricolo nazionale, è autorizzata la costituzione, per un biennio, di un gruppo di supporto tecnico.

Il gruppo opererà alle dirette dipendenze del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, svolgendo compiti di indagine, studio, consulenza, istruttoria, predisposizione di elaborati e lavori preparatori e sarà composto di funzionari dell'Amministrazione dello Stato e di enti pubblici e di persone estranee all'Amministrazione stessa, nel numero massimo di 40 unità, di cui non più della metà estranee alla pubblica amministrazione. L'incarico di far parte del gruppo è a tempo determinato. Le persone estranee all'Amministrazione dello Stato sono scelte fra esperti delle materie economiche, agrarie, statistiche, organizzative e informatiche, giuridiche, amministrative, tecniche e di pubbliche relazioni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e l'attività del gruppo.

Il trattamento economico dei componenti del gruppo sarà determinato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, applicando i criteri stabiliti dall articolo 17, quinto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Per le finalità di cui ai precedenti commi e ove ne ricorra la necessità, l'onere per ricerche, anche sistematiche, da commettersi a gruppi di esperti e a organismi specializzati esterni all'amministrazione, grava sull'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma.

Per i fini di cui al presente articolo, è autorizzato lo stanziamento per il biennio 1984-85 della somma di lire quattro miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

Art. 15.

Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole e della conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale, il Mini-

stro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una o più convenzioni con società a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, per la realizzazione, messa in funzione ed eventuale gestione temporanea di tale sistema informativo in base ai criteri e secondo le direttive fissate dal Ministro medesimo.

Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato ed all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

Per i fini di cui al precedente primo comma è autorizzata, per il triennio 1984-1986, la spesa di lire 6 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

Art. 16.

In relazione al piano finanziario di cui all'articolo 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e a definizione dei rapporti finanziari con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, a valere sullo stanziamento di lire 1.520 miliardi destinato all'attuazione nell'anno 1984 degli interventi previsti nella citata legge 27 dicembre 1977, n. 984, la complessiva somma di lire 289.852 milioni è assegnata alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, suddivisa come segue:

regione autonoma Valle d'Aosta, lire 8.773 milioni;
provincia autonoma di Bolzano, lire 20.362 milioni;
provincia autonoma di Trento, lire 18.101 milioni;
regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, lire 22.265 milioni;
regione autonoma Sicilia, lire 126.286 milioni;
regione autonoma Sardegna, lire 94.065 milioni.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con legge all'utilizzazione delle somme di cui al comma precedente, sulla base degli indirizzi di propri piani agricoli, sui quali va preventivamente sentito il CIPAA.

Ove le eventuali osservazioni del CIPAA non siano comunicate nel termine di venti giorni dalla richiesta, si ritiene acquisito l'assenso sul piano.

Art. 17.

Per il pagamento dell'indennità prevista dall'articolo 4, primo comma, lettera *a*), del regolamento CEE n. 857/84, è stanziata la somma di lire 60 miliardi per l'anno 1984.

Per il pagamento di premi alla nascita dei vitelli secondo le previsioni dell'articolo 4 del regolamento CEE n. 464/75 e successive modificazioni, è stanziata la somma di lire 10 miliardi per l'anno 1984.

Per la corresponsione di aiuti al magazzinaggio privato a breve termine dei vini da tavola e dei mosti di uve di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento CEE n. 337/79 e successive modificazioni, è stanziata la somma di lire 25 miliardi per l'anno 1984.

Art. 18.

Il termine, previsto dall'articolo 60 della legge 3 maggio 1982, n. 203, per la emanazione del testo unico di tutte le disposizioni legislative in vigore in materia di contratti agrari, è prorogato al 31 dicembre 1984.

Art. 19.

Nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 5 della legge 1° agosto 1981, n. 423, è autorizzata la spesa di lire 73 miliardi per l'anno 1984 per la concessione da parte delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano dell'indennità compensativa di cui alla direttiva CEE n. 75/268 del Consiglio del 28 aprile 1975, e successive modificazioni e integrazioni, contenute nella direttiva n. 80/666 (aree svantaggiate) prorogata da ultimo per effetto della direttiva CEE n. 84/140 del Consiglio del 5 marzo 1984.

L'articolo 5 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Le regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, potranno apportare, all'occorrenza, variazioni alla destinazione dei fondi loro assegnati, nell'ambito delle finalità indicate dalla presente legge ».

Art. 20.

All'ordine di lire 717 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 1, da 3 a 11, 13, 15 e 19 della presente legge nell'anno finanziario 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando, rispettivamente, gli specifici accantonamenti « Integrazione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura (legge n. 910 del 1966 e successive modificazioni ed integrazioni) », « Recepimento delle direttive CEE n. 81/529 (informazione socio-economica in agricoltura); n. 81/528 (ammodernamento aziende agricole) e n. 80/666 (aree svantaggiate) », « Provvedimenti a sostegno dell'agricoltura » e, parzialmente, l'accantonamento « Fondo investimenti e occupazione ».

All'onere di lire 22 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 6 e 15, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento « Recepimento delle direttive CEE n. 81/529 (informazione socio-economica in agricoltura); n. 81/528 (ammodernamento aziende agricole); n. 80/666 (aree svantaggiate).

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 12 e 14, determinato in lire 4.150.000.000 per l'anno 1984, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 9004 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Si intende corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

All'onere, valutato per l'anno 1984 in lire 95 miliardi, derivante dall'applicazione dell'articolo 17, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7505 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1984

PERTINI

CRAXI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. 195.

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Brescia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1983, n. 844, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Brescia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Art. 29 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

tossicologia;
chemioterapia;
neuropsicofarmacologia;
chirurgia della mano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *maggio* 1984
*Registro n.* 30 *Istruzione, foglio n.* 81

## *DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 maggio 1984.

**Riconoscimento nella provincia di Messina del carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Industrie metalmeccaniche italiane.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 3 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.p.a. Industrie metalmeccaniche italiane di Palermo per il riconoscimento del carattere sostitutivo della propria attività industriale ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori licenziati dalla S.p.a. Mett di Milazzo (Messina);

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali nella provincia di Messina;

Decreta:

E' riconosciuto nella provincia di Messina carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Industrie metalmeccaniche italiane promossa dalla Gepi.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1984 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1984

*Il Ministro*
*del lavoro e della previdenza sociale*
DE MICHELIS

*Il Ministro dell'industria, del commercio*
*e dell'artigianato*
ALTISSIMO

**(2932)**

DECRETO 31 maggio 1984.

**Riconoscimento nella provincia di Catania del carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. FFC - Fabbrica cavi di Catania.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.p.a. FFC - Fabbrica cavi di Catania per il riconoscimento del carattere sostitutivo della propria attività industriale ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori licenziati dalla società Cavi Italia di Catania;

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Catania;

Decreta:

E' riconosciuto nella provincia di Catania carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. FFC - Fabbrica cavi di Catania promossa dalla Gepi.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 marzo 1984 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1984

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
DE MICHELIS

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
ALTISSIMO

(2933)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 21 aprile 1984.

**Calendario scolastico del triennio 1984-85, 1985-86 e 1986-87.**

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 444;

Vista la legge 4 agosto 1977, n. 517 e, in particolare, l'art. 11, il quale stabilisce che nella scuola elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, l'anno scolastico ha inizio il 10 settembre e termine il 9 settembre;

Considerato che, ai sensi del citato art. 11, il Ministro della pubblica istruzione determina, ogni tre anni, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il calendario scolastico per i vari ordini di scuola, fissando la data di inizio ed il termine delle lezioni rispettivamente tra il 10 e il 20 settembre e tra il 10 e il 30 giugno;

Considerato altresì che ai sensi del medesimo art. 11 il periodo effettivo delle lezioni deve comprendere almeno 215 giorni, esclusi i giorni festivi;

Ritenuta la necessità che il Ministro della pubblica istruzione determini con proprio decreto il calendario scolastico per gli anni 1984-85, 1985-86 e 1986-87 con l'indicazione della data di inizio e del termine delle lezioni;

Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Sentite le regioni e i consigli scolastici provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Nella scuola elementare, media nonché negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, le lezioni per gli anni scolastici 1984-85, 1985-86 e 1986-87 hanno inizio e termine alle date sottoindicate:

*Anno scolastico* 1984-85:
inizio delle lezioni: 13 settembre 1984;
termine delle lezioni: 15 giugno 1985.

*Anno scolastico* 1985-86:
inizio delle lezioni: 12 settembre 1985;
termine delle lezioni: 14 giugno 1986.

*Anno scolastico* 1986-87:
inizio delle lezioni: 11 settembre 1986;
termine delle lezioni: 15 giugno 1987.

Nel periodo dal 1° settembre all'inizio delle lezioni o delle attività didattiche, i collegi dei docenti si riuniscono per l'elaborazione del piano annuale di attività scolastica, per iniziative di aggiornamento che potranno eventualmente essere sviluppate anche in corso d'anno; per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado non impegnati per esami o comunque per attività didattiche, per dette iniziative è riservato anche il periodo dal 15 al 30 giugno.

Nelle ultime classi della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, il periodo tra il 1° giugno e il termine delle lezioni è riservato per la preparazione alle prove d'esame.

Art. 2.

Nella scuola materna l'attività didattica ha inizio alle date di cui al precedente art. 1 e termine il 30 giugno.

Art. 3.

La durata delle lezioni è ripartita ai fini degli scrutini in tre periodi:
dall'inizio delle lezioni al 15 dicembre;
dal 16 dicembre al 10 marzo;
dall'11 marzo al termine nelle lezioni.

Il collegio dei docenti degli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica può deliberare di suddividere, ai fini degli scrutini, l'anno scolastico in due periodi: il primo dall'inizio delle lezioni al 31 gennaio ed il secondo dal 1° febbraio al termine delle lezioni.

Art. 4.

Gli scrutini finali nella scuola elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica sono effettuati nella settimana che precede il termine delle lezioni e sono pubblicati entro detto termine.

Art. 5.

Gli esami di licenza e di idoneità nella scuola elementare e media e quelli di qualifica negli istituti di istruzione professionale hanno inizio il primo giorno non festivo successivo al termine delle lezioni. Gli esami di idoneità negli istituti di istruzione secondaria superiore e artistica e quelli di licenza negli istituti d'arte hanno inizio il primo giorno non festivo successivo alla conclusione delle prove scritte degli esami di cui all'art. 7 del presente decreto.

Art. 6.

In rapporto alle particolari esigenze degli alunni degli istituti professionali, i provveditori agli studi possono essere autorizzati ad anticipare, nelle ultime classi di detti istituti, gli scrutini finali e l'inizio degli esami di qualifica così da consentirne la conclusione entro il 15 giugno.

Art. 7.

La sessione degli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio ha inizio per l'intero territorio nazionale:

per l'anno scolastico 1984-85, il 17 giugno 1985;
per l'anno scolastico 1985-86, il 16 giugno 1986;
per l'anno scolastico 1986-87, il 17 giugno 1987.

Le operazioni relative si concludono non oltre il 20 luglio.

Art. 8.

Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, gli esami della seconda sessione si svolgono dal 1° al 9 settembre.

Le date delle prove scritte ed orali della seconda sessione degli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio sono fissate annualmente con apposita ordinanza.

Art. 9.

I giorni di vacanza per le scuole di ogni ordine e grado, oltre le domeniche, sono i seguenti:

*Anno scolastico* 1984-85:

1° novembre, festa di Ognissanti;
8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione;
25 aprile, anniversario della Liberazione;
1° maggio, festa del Lavoro;
vacanze natalizie: dal 24 dicembre 1984 al 6 gennaio 1985 compresi;
vacanze pasquali: dal 4 aprile 1985 al 10 aprile 1985 compresi.

*Anno scolastico* 1985-86:

1° novembre, festa di Ognissanti;
25 aprile, anniversario della Liberazione;
1° maggio, festa del Lavoro;
vacanze natalizie: dal 23 dicembre 1985 al 6 gennaio 1986 compresi;
vacanze pasquali: dal 27 marzo 1986 al 2 aprile 1986 compresi.

*Anno scolastico* 1986-87:

1° novembre, festa di Ognissanti;
8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione;
25 aprile, anniversario della Liberazione;
1° maggio, festa del Lavoro;
vacanze natalizie: dal 23 dicembre 1986 al 6 gennaio 1987 compresi;
vacanze pasquali: dal 16 aprile 1987 al 22 aprile 1987 compresi.

I provveditori agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, possono concedere, in relazione alla ricorrenza del Santo Patrono o altre esigenze locali, un giorno di vacanza nelle scuole da recuperare anticipando correlativamente di un giorno il termine delle vacanze pasquali sopra stabilito.

Art. 10.

Le iniziative culturali e didattiche da svolgersi al di fuori delle strutture scolastiche, ivi compresi i viaggi d'istruzione, le gite e le visite guidate, finalizzate alla conoscenza del patrimonio artistico e ambientale, delle strutture produttive etc., possono essere realizzate solo nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 30 aprile per un massimo di 6 giorni, anche consecutivi, per ciascuna classe o gruppi di classi, salvo che si tratti di iniziative la cui realizzazione non ecceda l'arco di una giornata.

Roma, addì 21 aprile 1984

*Il Ministro*: FALCUCCI

*Anno scolastico* 1984-85

| | Periodo | | Giorni utili (calend.) | |
|---|---|---|---|---|
| | dal | al | | |
| Inizio lezioni . . . . | 13- 9-84 (GI) | | | |
| Termine lezioni . . | | 15- 6-85 (SA) | 229 | |
| Vacanze natalizie . | 24-12-84 (LU) | 6- 1-85 (DO) | − 9 | 14 |
| Vacanze pasquali . | 4- 4-85 (GI) | 10- 4-85 (ME) | − 5 | 7 |
| | | | 215 | |

*Anno scolastico* 1985-86

| | Periodo | | Giorni utili (calend.) | |
|---|---|---|---|---|
| | dal | al | | |
| Inizio lezioni . . . . | 12- 9-85 (GI) | | | |
| Termine lezioni . . | | 14- 6-86 (SA) | 230 | |
| Vacanze natalizie . . | 23-12-85 (LU) | 6 1-86 (LU) | −10 | 15 |
| Vacanze pasquali . . | 27- 3-86 (GI) | 2- 4-86 (ME) | − 5 | 7 |
| | | | 215 | |

*Anno scolastico* 1986-87

| | Periodo | | Giorni utili (calend.) | |
|---|---|---|---|---|
| | dal | al | | |
| Inizio lezioni . . . . | 11- 9-86 (GI) | | | |
| Termine lezioni . . . | | 15- 6-87 (LU) | 230 | |
| Vacanze natalizie . . | 23-12-86 (MA) | 6- 1-87 (MA) | −10 | 15 |
| Vacanze pasquali . . | 16- 4-87 (GI) | 22- 4-87 (ME) | − 5 | 7 |
| | | | 215 | |

*Esami maturità*:

1984-85: 17 giugno 1985 (LU)
1985-86: 16 giugno 1986 (LU)
1986-87: 17 giugno 1987 (ME)

(2894)

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 febbraio 1984.

**Restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, in attuazione delle *direttive comunitarie.***

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO INTERNO DELLE POLITICHE COMUNITARIE, IL MINISTRO DELL'INTERNO, IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente l'attuazione della direttiva (CEE) n. 76/769 del 27 luglio 1976 relativa alla immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Visto l'art. 3 della legge 29 maggio 1974, n. 256, concernente la classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;

Viste le direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 79/663 del 24 luglio 1979, n. 82/806 del 22 novembre 1982, n. 82/828 del 3 dicembre 1982 e n. 83/264 del 16 maggio 1983 che hanno successivamente modificato l'allegato tecnico, inserendo nuove sostanze e preparati oppure nuovi usi delle sostanze dallo stesso già contemplate, per i quali è necessario porre restrizione all'uso;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al presente decreto sostituisce l'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904.

Art. 2.

E' concesso un termine di dodici mesi per lo smaltimento delle sostanze e dei preparati, previsti nell'allegato, contrassegnati con il numero 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 9 febbraio 1984

*Il Ministro della sanità*
DEGAN

*Il Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie*
FORTE

*Il Ministro dell'interno*
SCALFARO

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
ALTISSIMO

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
DE MICHELIS

ALLEGATO

| Denominazione della sostanza dei gruppi di sostanze o di preparati | Restrizioni |
|---|---|
| 1. Difenili policlorurati (PCB), ad eccezione dei difenili mono o diclorurati<br>Trifenili policlorurati (PCT)<br>Preparati la cui percentuale in PCB o in PCT supera lo 0,1 % in peso. | Non sono ammessi salvo nelle seguenti eccezioni:<br>1. Apparecchi elettrici a sistema chiuso: trasformatori, resistenze e induttanze.<br>2. Grandi condensatori (≥1 kg di peso tot.)<br>3. Piccoli condensatori (purché la percentuale massima di cloro dei PCB sia del 43 % e che essi non contengano più del 3,5 % di difenili pentaclorurati o difenili maggiormente clorurati). Questa restrizione non si applica ai piccoli condensatori già in uso.<br>4. Fluidi termovettori negli impianti caloriferi a sistema chiuso (salvo negli impianti destinati a trattare prodotti alimentari per lo uomo e per gli animali, prodotti farmaceutici e prodotti per uso veterinario.<br>5. Fluidi idraulici per l'equipaggiamento sotterraneo delle miniere.<br>6. Prodotti di base e prodotti intermedi destinati ad essere trasformati in altri prodotti che non ricadono sotto il divieto del presente decreto.<br>7. E' consentito, fino al 31 dicembre 1984, l'uso di materiale di lavorazione termoplastico riutilizzabile, con tenore di PCT non superiore al 50 %, impiegato per sostenere, montare e stabilizzare le parti al fine di facilitare la loro lavorazione di precisione e la foggiatura nella fabbricazione o nella manutenzione di turbine a gas per aeromobili e navi, reattori nucleari, dispositivi per semiconduttori, chiglie di navi e celle di aeromobili, longheroni e centine, lenti di alta precisione e lenti ottiche, sagome di utensili e modelli per formatrici a iniezione in aziende notificate a tal fine al Ministero della sanità ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che tengano a disposizione degli stessi una documentazione sull'uso di tale sostanza. |

| Denominazione della sostanza dei gruppi di sostanze o di preparati | Restrizioni |
| --- | --- |
| 2. Cloro-1-etilene (cloruro di vinile) monomero<br>CAS n. 75-01-4<br>(Chemical Abstract Service Number) | Non è ammesso come agente propulsore degli aerosol, qualunque sia l'impiego. |
| 3. Sostanze liquide allo stato naturale o in un preparato, che figurano nell'allegato I della direttiva n. 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura delle sostanze pericolose, modificata dalla direttiva n. 79/370/CEE del 30 gennaio 1979 e successive modifiche ed integrazioni nelle seguenti categorie:<br>altamente tossiche (o molto tossiche)<br>tossiche<br>nocive<br>corrosive<br>esplosive<br>altamente infiammabili (o estremamente infiammabili)<br>facilmente infiammabili<br>infiammabili<br>nonché qualsiasi liquido avente un punto di infiammabilità inferiore a 55 °C. | Non sono ammesse negli oggetti di decorazione destinati a produrre effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi differenti, in particolare in lampade e portaceneri. |
| 4. Fosfato di tri (2, 3-dibromopripile)<br>CAS n. 126-72-7<br>(Chemical Abstract Service Number) | Non è ammesso per il trattamento degli articoli tessili « in particolare le sottovesti e gli articoli di biancheria destinati a venire in contatto con la pelle ». |
| 5. Benzene<br>CAS n. 71-43-2<br>(Chemical Abstract Service Number) | Non è ammesso nei giocattoli o parti di giocattoli « immessi sul mercato laddove la concentrazione di benzene libero è superiore a 5 mg/kg del peso del giocattolo o di una parte di giocattolo ». |
| 6. Ossido di trisaziridinilfosfina<br>CAS n. 5455-55-1<br>(Chemical Abstract Service Number) | Non sono ammessi negli articoli tessili destinati a venire in contatto con la pelle, ad esempio gli oggetti di vestiario, le sottovesti e gli articoli di biancheria. |
| 7. Difenile polibromurato (PBB)<br>CAS n. 59536-65-1<br>(Chemical Abstract Service Number) | |
| 8. Polvere di Panama (Quillaja saponaria) e i suoi derivati contenenti saponine<br>Polvere di radice di Helleborus viridis e di Helleborus niger<br>Polvere di radice di Veratrum album e di Veratrum nigrum<br>Benzidina e/o suoi derivati<br>o-nitrobenzaldeide<br>CAS n. 552-89-6<br>(Chemical Abstract Service Number)<br>Polvere di legno | Non sono ammessi negli oggetti che servono a fare scherzi o che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali, ad esempio come costitutivi della polvere per starnutire e di fiale puzzolenti. |
| 9. Solfuro e bisolfuro di ammonio<br>CAS n. 12135-76-1<br>CAS n. 12124-99-1<br>(Chemical Abstract Service Number)<br>Polisolfuri di ammonio<br>CAS n. 12259-92-6<br>(Chemical Abstract Service Number) | |
| 10. Gli esteri volatili dell'acido bromoacetico:<br>Bromoacetato:<br>di metile<br>CAS n. 96-32-2<br>(Chemical Abstract Service Number)<br>di etile<br>CAS n. 105-36-2<br>(Chemical Abstract Service Number)<br>di propile<br>CAS n. 35223-80-4<br>(Chemical Abstract Service Number)<br>di butile<br>CAS n. 18991-98-5<br>(Chemical Abstract Service Number) | |

**(2893)**

# MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 1° giugno 1984.

**Modificazioni ai decreti ministeriali 25 ottobre 1977 e 5 luglio 1978 relativi al regime delle importazioni delle merci.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, numero 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 6;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Vista la circolare n. 22/76 prot. n. 349200 del 30 novembre 1976, relativa al regime delle importazioni delle merci ammesse con l'osservanza di talune formalità;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 28 ottobre 1977, concernente l'istituzione della sorveglianza per l'importazione di taluni prodotti tessili mediante procedura dell'autorizzazione automatica, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 18 luglio 1978, concernente l'istituzione della sorveglianza per l'importazione di taluni prodotti tessili mediante la procedura dell'autorizzazione automatica;

Ritenuta l'opportunità di modificare le procedure delle sorveglianze di cui ai decreti sopracitati;

Decreta:

Art. 1.

Le sorveglianze istituite all'importazione di taluni prodotti tessili dai decreti ministeriali 25 ottobre 1977 e 5 luglio 1978 sono revocate limitatamente alle merci di origine dei Paesi della zona A 2.

Art. 2.

Le dogane sono autorizzate a consentire direttamente l'importazione definitiva delle merci indicate nell'allegato I al decreto ministeriale 25 ottobre 1977 e al decreto ministeriale 5 luglio 1978 di valore non superiore a 10 milioni di lire italiane, originarie e provenienti dai Paesi terzi, sempre che non siano soggette al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Art. 3.

L'annesso II alla circolare n. 22/76, prot. n. 349200, del 30 novembre 1976, viene modificato in conseguenza di quanto disposto agli articoli precedenti.

Art. 4.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 1° giugno 1984

*Il Ministro del commercio con l'estero*
CAPRIA

*Il Ministro delle finanze*
VISENTINI

(2970)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 maggio 1984.

**Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Gummiflex, in Torino.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119 e 19 dicembre 1983, n. 696;

Vista la sentenza in data 16 aprile 1984, con cui il tribunale di Torino ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Gummiflex, con sede in Torino, via Andrea Doria, 15, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Gondrand S.N.T., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 1984, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Gondrand S.N.T., è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Alberto Zaninello;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Gummiflex, quale società collegata con la S.p.a. Gondrand S.N.T e per preporre ad essa il commissario già nominato per questa ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Gummiflex, con sede in Torino, via Andrea Doria, 15, collegata alla S.p.a. Gondrand S.N.T., è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' nominato commissario il dott. Alberto Zaninello, nato ad Adria (Rovigo) il 25 ottobre 1933.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1984

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
ALTISSIMO

*Il Ministro del tesoro*
GORIA

(2968)

DECRETO 28 maggio 1984.

**Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Saev-Sales and Engineering Veneto, in Cascine Vica Rivoli.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119 e 19 dicembre 1983, n. 696;

Vista la sentenza depositata in data 18 aprile 1984, con cui il tribunale di Torino ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Saev-Sales and Engineering Veneto, con sede in Cascine Vica Rivoli (Torino), nonché il collegamento della stessa società con la S.a.s. Pianelli e Traversa, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.a.s. Pianelli e Traversa, è autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il prof. Mario Boidi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.r.l. Saev-Sales and Engineering Veneto, quale società collegata con la S.a.s. Pianelli e Traversa e per preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Saev-Sales and Engineering Veneto, con sede in Cascine Vica Rivoli (Torino), collegata con la S.a.s. Pianelli e Traversa, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' nominato commissario il prof Mario Boidi, nato a Torino il 1 marzo 1930.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1984

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
ALTISSIMO

*Il Ministro del tesoro*
GORIA

**(2969)**

*DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

DECRETO 14 settembre 1983, n. **1238.**

**Assegnazione di tre posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.**

N. 1238. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, tre posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'istituto di quarta clinica chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *maggio* 1984
*Registro n.* 30 *Istruzione, foglio n.* 79

DECRETO 13 marzo 1984, n. **196.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della pia fondazione di religione « Opera casa Papa Giovanni », in Assisi.**

N. 196. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della pia fondazione di religione « Opera casa Papa Giovanni », in Assisi (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *maggio* 1984
*Registro n.* 18 *Interno, foglio n.* 22

DECRETO 13 marzo 1984, n. **197.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della rettifica dei confini tra l'archidiocesi di Milano e la diocesi di Como.**

N. 197. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione per i vescovi 15 settembre 1982, n. 607/82, relativo alla separazione dalla archidiocesi di Milano dell'intero territorio della parrocchia di « S. Giovanni evangelista », sito nei comuni di Montorfano e di Lipomo della provincia di Como, ed all'annessione dello stesso alla diocesi di Como.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *maggio* 1984
*Registro n.* 18 *Interno, foglio n.* 21

DECRETO 13 marzo 1984, n. **198.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di « S. Nicola di Bari », in Molise, dalla parrocchia di « S. Carlo Borromeo », in Frosolone.**

N. 198. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Isernia, Venafro e Trivento 21 agosto 1981, relativo alla separazione della parrocchia di « S. Nicola di Bari », in Molise (Campobasso), dalla parrocchia di « S. Carlo Borromeo », in frazione Acquavive del comune di Frosolone (Isernia).

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *maggio* 1984
*Registro n.* 18 *Interno, foglio n.* 20

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Norme relative al traffico internazionale di volatili domestici, di selvaggina allevata, di uova da cova, di conigli e delle relative carni fresche, refrigerate o congelate.**

(Ordinanza ministeriale 19 maggio 1984).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 32 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come risulta modificato dall'art. 1 della legge 31 gennaio 1969, n. 13;

Visto l'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, come risulta modificato dall'art. 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 13;

Visto l'art. 2 del decreto interministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 1° ottobre 1977;

Visto l'art. 24 della legge 29 novembre 1971, n. 1073;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;

Viste l'ordinanza ministeriale 26 gennaio 1968, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 6 febbraio 1968; l'ordinanza ministeriale 7 ottobre 1976, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 20 ottobre 1976; l'ordinanza ministeriale 10 gennaio 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 13 gennaio 1983; l'ordinanza ministeriale 26 luglio 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 2 agosto 1983, relative alla disciplina della importazione delle uova da cova, dei pulcini di un giorno e del pollame vivo in genere ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusive della specie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 1982, n. 503, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 5 agosto 1982, relativo all'attuazione delle direttive (CEE) n. 71/118, n. 75/43 e n. 78/50 relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, nonché della direttiva (CEE) n. 77/27 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile;

Viste l'ordinanza ministeriale 9 novembre 1981, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 25 novembre 1981; l'ordinanza ministeriale 21 dicembre 1981, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 28 dicembre 1981; l'ordinanza ministeriale 11 gennaio 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 13 gennaio 1983, relative a norme sanitarie per l'importazione di conigli vivi dall'estero ai fini della prevenzione delle malattie contagiose dei conigli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 6 febbraio 1973, relativo alla disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina;

Considerato che in relazione allo stato sanitario degli allevamenti avicoli nei Paesi comunitari e nei Paesi esteri e ai particolari aspetti che contraddistinguono la epizootologia di alcune delle malattie del pollame, della selvaggina allevata e dei conigli, appare necessario, ai fini della tutela sanitaria degli allevamenti nazionali disporre che il controllo veterinario alla importazione di pollame, di conigli e delle relative carni sia attuato in taluni uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna particolarmente idonei a tal fine, anche in vista di poter utilizzare in maniera coordinata ed equilibrata le disponibilità operative della rete dei laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali per la necessaria azione di monitoraggio diagnostico;

Ritenuto che nel periodo di tre mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza altri uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna potranno essere resi idonei al controllo veterinario all'importazione degli animali delle specie indicate all'art. 1 e delle relative carni, e ciò allo scopo di agevolare i flussi importativi secondo le scelte degli operatori del settore;

Considerato che durante il suddetto periodo sarà consentito acquisire fondati elementi conoscitivi sulle correnti di traffico e sulla efficacia dei controlli i cui risultati saranno resi noti all'esecutivo comunitario;

Ordina:

Art. 1.

L'importazione dai Paesi della (CEE) e dai Paesi terzi di volatili da cortile domestici, compresi i pulcini di un giorno, appartenenti alle seguenti specie: gallo, tacchino, faraone, anitre; della selvaggina allevata, delle uova da cova e delle carni fresche (refrigerate o congelate) degli animali suddetti, nonchè dei conigli vivi e delle relative carni, deve avvenire attraverso i seguenti uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna:

Modane stazione ferroviaria;
Chiasso stazione ferroviaria;
Fortezza stazione ferroviaria;
Coccau autoporto;
Gorizia - autoporto;
Prosecco stazione ferroviaria;
Fiumicino aeroporto;
Malpensa aeroporto;
Pollein autoporto, limitatamente agli animali delle suindicate specie;
Milano - dogana interna, limitatamente alle carni fresche degli animali suddetti.

Art. 2.

Ogni partita delle merci di cui all'art. 1 deve essere scortata dal certificato sanitario riportante le garanzie prescritte delle vigenti disposizioni, che deve accompagnare ciascuna partita sino a destinazione.

Non è consentito pertanto il frazionamento delle partite e il rilascio di nuovi certificati sanitari di scorta da parte degli uffici veterinari di cui all'art. 1.

Art. 3.

L'inoltro a destino delle merci indicate all'art. 1, che abbiano subito con esito favorevole la visita veterinaria, deve avvenire con la scrupolosa osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti in materia di importazioni.

Le autorizzazioni sanitarie rilasciate, ai sensi dell'ordinanza ministeriale 7 ottobre 1976, dell'ordinanza ministeriale 26 luglio 1983 e dell'ordinanza ministeriale 9 novembre 1981, in data anteriore all'entrata in vigore della presente ordinanza, sono considerate revocate.

Art. 4.

La presente ordinanza entra in applicazione trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e resta in vigore per i successivi novanta giorni.

Roma, addì 19 maggio 1984

p. *Il Ministro*: CAVIGLIASSO

(2899)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza di un posto di ricercatore astronomo presso l'osservatorio astrofisico di Catania**

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, articoli 19 e 40, si comunica che presso l'osservatorio astrofisico di Catania è vacante un posto di ricercatore astronomo, alla cui copertura l'osservatorio medesimo intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore astronomo anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore dell'osservatorio interessato, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2926)

# MINISTERO DEI TRASPORTI

## Determinazione dell'indennità di carica spettante al vice presidente dell'Aero club d'Italia

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1984, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1984, registro n. 6 Trasporti, foglio n. 266, sulla proposta del Ministro dei trasporti, d'intesa con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 gennaio 1984, è stata determinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'indennità di carica spettante al vice presidente dell'Aero club d'Italia in misura pari al 50% del compenso annuo lordo fissato per il presidente dell'ente.

(2925)

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Zero Sette, in Castelfidardo (Ancona), è prolungata al 25 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Regina Catene, con sede in Cinisello Balsamo (Milano) stabilimento in Cernusco Lombardone (Milano), Merate (Como), Pederno Dugnano (Milano) e Pompiano (Brescia), è prolungata al 4 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura del Friuli, in Porcia (Pordenone), è prolungata al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera del Friuli, in Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine), è prolungata al 4 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Apell di San Giovanni Teatino (Chieti), è prolungata al 3 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fornace di Melone di Guardiagrele (Chieti), è prolungata al 4 ottobre 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umbria Piombo di Spoleto (Perugia), è prolungata al 4 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fulgor Cavi Italia, con sede in Latina e stabilimento in Umbertide (Perugia), ora Cavi Italia S.p.a., è prolungata all'11 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosi, con sede e stabilimento in Cittaducale (Rieti) e filiali in Bari, Catania e Roma, è prolungata all'8 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comec, con sede in Verona e stabilimenti in S. Bonifacio (Verona), è prolungata al 3 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ascovetro, in Acquasanta Terme, località Centrale (Ascoli Piceno), è prolungata al 27 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Model Racing, in Montemarciano (Ancona), è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bini, in Rovereto (Trento), è prolungata all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pravis, in Pravisdomini (Pordenone), è prolungata al 13 dicembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simer, in Rovereto (Trento), è prolungata al 19 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Jollj Sportwear, in Sfruz (Trento), è prolungata al 30 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Maglificio Iris, sede di Calderara di Reno, è prolungata al 9 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a Arte Italia, in Ascoli Piceno, è prolungata al 12 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Editoriale del Corriere della Sera di Milano, è prolungata all'8 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Silmar di Casalecchio del Reno, è prolungata al 20 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italcementi, con sede in Bergamo e stabilimento in Savignano sul Panaro (Modena), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.P., con sede in Milano e stabilimento in Cene, in amministrazione controllata dal 28 maggio 1981, è prolungata al 22 maggio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carimati, in Milano, è prolungata al 6 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Baumann Italia di Montorio al Vomano (Teramo), è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pandosia, in Castrovillari (Cosenza), è prolungata al 31 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farad italiana, in Chieti Scalo, è prolungata al 24 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla O.M.A. - Officine meccaniche adriatiche di Colonnella (Teramo), è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine meccaniche e fonderie Camplone e Figli di Pescara, è prolungata al 5 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sils - Società industria laterizi del Sannio, con sede in Airola (Benevento) e stabilimento in Boiano (Campobasso), è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Baruzzi e Bonazzi, in Ferrara, è prolungata al 3 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Duron italiana, in Assemini, zona industriale Macchiareddu (Cagliari), è prolungata al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Pama di Verona, è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche Gaetano Zocca e C., con sede in Como e stabilimenti in Como e Ospedaletto Euganeo (Padova), è prolungata al 9 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sava alluminio veneto, con sede legale in Porto Marghera (Venezia), uffici in Milano e stabilimento in Rho (Milano) divisione L.L.L.; stabilimento di Nembro (Bergamo), divisione laminal, stabilimento di Porto Marghera e Fusina (Venezia) divisione L.L.L. e divisione alluminio, è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gestione fonderia ghisa ing. G. Breda di Catalani A. e C., con sede e stabilimento di Cadoneghe (Padova), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Falcinelli ceramica di Spello (Perugia), è prolungata all'8 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rimisa, con sede legale in Nuoro, miniera di Sos Enattos (Nuoro), è prolungata al 26 aprile 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.I.P.A. - Compagnia italiana porcellane affini, con sede e stabilimento in Fabrica di Roma (Viterbo), è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Michelucci, con sede in Sesto Campano e stabilimento in Coreno Ausonio (Frosinone) e Sesto Campano (Isernia), è prolungata al 15 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica Old Style di Gallese Scalo (Viterbo), è prolungata al 29 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ceramica S. Antonio S.p.a., in Ceredolo di Toano (Reggio Emilia), è prolungata al 3 aprile 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calcestruzzi Ital Sud di Corato (Bari), è prolungata al 22 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica Murgiana di Spinazzola (Bari), è prolungata al 25 settembre 1983

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tessitura di Casorezzo, in Casorezzo, è prolungata al 4 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Time, in Monticello d'Alba (Cuneo), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intar, in Serra Riccò (Genova), è prolungata al 22 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elletre, in Latina, è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Arcolor, in Pontecorvo (Frosinone), è prolungata al 19 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Eurosol, in Nettuno (Roma), è prolungata al 25 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S. Magno Società cooperativa di produzione e lavoro S.r.l., in Anagni, è prolungata al 18 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Imetco, in Pomezia (Roma), è prolungata al 27 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio ligure, con sede in Milano e stabilimenti in Rossiglione (Genova) e Varazze (Savona), è prolungata al 17 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sero Società elettronica romana, in Roma, è prolungata all'11 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Italmarmi S.p.a. (gruppo Cier), con sede e stabilimento in Cagliari, è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Regina Catene, con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e stabilimenti in Cernusco Lombardone (Milano), Merate (Como), Paderno Dugnano (Milano), e Pompiano (Brescia), è prolungata al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industria telecomando e trasmissioni Dolomiti, in Caldonazzo (Trento), è prolungata al 31 ottobre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera del Friuli, in Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine), è prolungata al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fornace di Melone di Guardiagrele (Chieti), è prolungata al 2 gennaio 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Apell di S. Giovanni Teatino (Chieti), è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fulgor Cavi Italia, con sede in Latina e stabilimento in Umbertide (Perugia) ora Cavi Italia S.p.a., è prolungata all'11 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Domizia S.p.a., con sede e stabilimento in Roma, ora S.p.a. Imea, è prolungata all'11 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Model Racing, in Montemarciano (Ancona), è prolungata al 28 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Arte Italia, in Ascoli Piceno, è prolungata all'11 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panta di Tradate (Varese), è prolungata al 31 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine meccaniche e fonderie Camplone e Figli di Pescara, è prolungata al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Baruzzi e Bonazzi, in Ferrara, è prolungata al 2 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzaturificio La Superba, in Ancona, è prolungata al 14 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche Gaetano Zocca e C., con sede in Como e stabilimenti in Como e Ospedaletto Euganeo (Padova), è prolungata all'8 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.I.P.A. - Compagnia italiana porcellane affini, con sede e stabilimento in Fabrica di Roma (Viterbo), è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica Old Style di Gallese Scalo (Viterbo), è prolungata al 28 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ceramica S. Antonio S.p.a., in Ceredolo di Toano (Reggio Emilia), è prolungata al 3 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica Murgiana di Spinazzola (Bari), è prolungata al 25 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Maglierie San Lorenzo, con sede e stabilimento in Pegognaga (Mantova), è prolungata all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edilpan, in Patrica (Frosinone), è prolungata al 15 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Imetco, in Pomezia (Roma), è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche Gaetano Zocca e C., con sede in Como e stabilimenti in Como e Ospedaletto Euganeo (Padova), è prolungata all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano e stabilimento in Napoli, è prolungata al 7 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roller, in Calenzano (Firenze), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Camerano, in Grugliasco (Torino), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Officine metallurgiche Pont St. Martin, in Pont St. Martin (Aosta), è prolungata al 26 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ing. Giorgio Lattes e C., in Torino, è prolungata al 24 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maine, in Asti, è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Borgo Rubber, in Cumiana (Torino), stabilimento in Bruino (Torino), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Pelificio Infunti, di Infunti Fiorenzo, in Montevarchi (Arezzo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 12 maggio 1983 al 13 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavortori dipendenti dalla Seo import export, in Torino, stabilimento in Borgaro Torinese (Torino), è prolungata al 12 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Face Standard, in Milano, stabilimenti in Milano e Maddaloni (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Strambino (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 25 ottobre 1982 al 24 aprile 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina sud presso Mec Fond, in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 12 ottobre 1983 all'8 aprile 1984 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Luzi, con sede e stabilimento in Bagni di Tivoli (Roma), è prolungata al 27 febbraio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Staderini di Pomezia (Roma), è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stil 2000, con sede in Roma, è prolungata al 5 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Arveal S.p.a. di Ferentino (Frosinone), è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Autoelectronic a r.l. di Ceccano, stabilimento di Ceccano (Frosinone), uffici e magazzino in Roma, è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iti - Industria tecnochimica italiana, in Cotignola (Ravenna), è prolungata al 6 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texprint, con sede e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è prolungata all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metalars, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertoni e C., in Berbenno di Valtellina (Sondrio), è prolungata al 16 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fitre, con sede in Magenta (Milano) e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 aprile 1983 all'8 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferange, in Bucine (Arezzo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 maggio 1983 al 6 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ermar confezioni, in Perignano di Lari (Pisa), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 aprile 1983 al 9 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Lu.Fe.Vi. dei F.lli Nico, in Porto d'Ascoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 giugno 1983 all'11 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie Weissenfels, in Fusine di Valromana (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 luglio 1983 al 22 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siderland, in Mezzolombardo (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 gennaio 1983 al 31 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simat, in Osimo (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 luglio 1983 all'11 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo pastificio S. Antonio Biagio Lecce, in Carolei (Cosenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 novembre 1982 all'8 maggio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nomef, in Lecce, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 dicembre 1983 al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carnielli Sud, in Villaricca (Napoli), è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sagdos, in Brugherio (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche La Campanella, in Sassuolo (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 ottobre 1983 al 29 aprile 1984
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Courgné, in Courgné (Torino), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trojsi, con sede in Milano e stabilimento in Carugate (Milano), è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Costruzioni meccaniche Grazioli S.p.a., con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pep Rose, in Borgomanero (Novara) è prolungata all'11 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Valdera mense (appalti servizi mensa e ristoranti aziendali), in Pontedera, unità operative degli stabilimenti Piaggio di Pisa, Pontedera e Vicopisano (Pisa) è prolungata al 15 gennaio 1984 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.S.A., in Mercato S. Severino (Salerno), è prolungata al 13 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finterm, con sede in Torino e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 25 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie ferriere alpine, in Borgone di Susa (Torino), è prolungata al 14 maggio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessai.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sordelli nautica, con sede in Venegono Inferiore e stabilimento in Venegono Superiore (Varese), è prolungata al 12 giugno 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nova Rivi, con sede e stabilimento in Presezzo (Bergamo), è prolungata al 22 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cogal, con sede e stabilimento in Leffe (Bergamo), è prolungata al 21 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istel di Latina, è prolungata al 20 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21 quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Amisco, con sede e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compagnia internazionale caffè di Ariccia (Roma), è prolungata al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.lli Capasso, in Roma, è prolungata al 9 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio Loreto D'Ambrosio, in Isola Liri (Frosinone), è prolungata al 15 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.I.A. - Prodotti ittici alimentari, in Gaeta (Latina), è prolungata al 18 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Saim, in Roma, è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Lesa Sport di Simoncelli Amedeo, in Alatri (Frosinone), è prolungata all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotostar, Ceprano (Frosinone), è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Elba con sede legale in Fiorano Modenese e stabilimento in Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. Graficoop di Bologna, è prolungata all'11 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopa indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rototuft, in Baragiano (Bolzano), è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Valserchio, in Castelnuovo Garfagnana (Lucca), è prolungata all'11 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Polisol, in S. Piero a Sieve (Firenze), è prolungata al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laboratori farmaceutici Guidotti, in Pisa, è prolungata al 3 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Club Roman Fashion, in Pomezia, stabilimenti in Pomezia (Roma) e Grumo (Napoli), è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Elba con sede legale in Fiorano Modenese e stabilimento in Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano e stabilimento in Napoli, è prolungata all'11 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

**(2632-2882)**

### Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 16 maggio 1984 il dott. Beniamino Lupo, nato a Napoli il 2 dicembre 1943 ed ivi residente in via G. Sanfelice, 33, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa C.A.R. Sole a r.l. Cooperativa autotrasportatori riuniti Sole, in Napoli, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 3 agosto 1983 in sostituzione del dott. Salvatore Meo, dimissionario.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 il dott. Beniamino Lupo, nato a Napoli il 2 dicembre 1943 ed ivi residente in via G. Sanfelice, 33, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. S. Gaetano, in Napoli, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 3 agosto 1983 in sostituzione del dott. Salvatore Meo, dimissionario.

**(2843)**

### Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Pesaro.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1984, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

*Provincia di Pesaro*:

facchinaggio svolto nel comune di Fano: 35ª classe iniziale di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 808.000 mensili.

**(2392)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Filomeno Girolamo, in Altamura

Con decreto ministeriale 12 maggio 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 15.601.000, dovuto dalla ditta Filomeno Girolamo, in Altamura, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Bari è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

**(2792)**

### Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla società Dicar S.r.l., in Altamura

Con decreto ministeriale 12 maggio 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 38.211.000 dovuto dalla società Dicar S.r.l., in Altamura, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Bari è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

**(2793)**

### Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla società Edilmarmi S.n.c., in Altamura

Con decreto ministeriale 12 maggio 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 25.573.000 dovuto dalla società Edilmarmi S.n.c., in Altamura, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Bari è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

**(2794)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Sostituzione del presidente della 11ª commissione elettorale circoscrizionale per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1984 il primo dirigente tecnico ing. De Marchis Dante è stato chiamato a presiedere la 11ª commissione elettorale circoscrizionale con sede presso il provveditorato alle opere pubbliche di Roma, in sostituzione del pari grado ing. Francesco Giachetti, impossibilitato ad espletare l'incarico.

**(2815)**

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Conferimento di decorazione al valor aeronautico

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984 è stata concessa la seguente medaglia al valor aeronautico:

*Medaglia d'argento*

(Alla memoria)

Montinaro Tiziano, nato a Grado (Gorizia) il 14 luglio 1955, tenente pilota. — In volo di addestramento su caccia supersonico, accortosi di essere in situazione di estremo pericolo, tale da richiedere l'abbandono del velivolo, ritardava deliberatamente l'azionamento del dispositivo di espulsione per poter dirigere l'aeromobile al di fuori di un'area abitata, dove senza tale estrema manovra si sarebbe abbattuto, e perdeva la vita a causa del lancio ritardato. Esempio luminoso di generosità e di spirito di sacrificio spinto fino all'olocausto, che onora le più nobili tradizioni dell'Aeronautica militare. — Maniago, 5 ottobre 1981.

**(2564)**

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Lucera, Vasto e Pantelleria

Con decreto interministeriale 5 maggio 1984, n. 196 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del poligono T.S.N. ubicato in Lucera (Foggia) e riportato nel catasto del comune censuario medesimo al foglio 81, particelle 50 e 51 per una superficie complessiva di Ha 1.54.10.

Con decreto interministeriale 5 maggio 1984, n. 197, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del campo di tiro a segno ubicato in Vasto e riportato nel catasto del comune censuario medesimo al foglio 34, particelle numeri 88, 89 e 504 della superficie complessiva di mq 8.360.

Con decreto interministeriale 5 maggio 1984, n. 198, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del compendio denominato ex batteria «Punta Fram» ubicato in Pantelleria (Trapani), e riportato nel nuovo catasto terreni del medesimo comune alla partita 11772, foglio di mappa n. 18, particella 144 della superficie complessiva di mq 8.990.

**(2659)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 106

## Corso dei cambi del 31 maggio 1984 presso le sottoindicate borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1689,60 | 1689,60 | 1690,25 | 1689,60 | — | 1689,80 | 1690 — | 1689,60 | 1689,60 | 1689,60 |
| Marco germanico | 617,55 | 617,55 | 618,10 | 617,55 | — | 617,57 | 617,60 | 617,55 | 617,55 | 617,55 |
| Franco francese | 201,24 | 201,24 | 201,40 | 201,24 | — | 201,31 | 201,39 | 201,24 | 201,24 | 201,25 |
| Fiorino olandese | 548,25 | 548,25 | 548,25 | 548,25 | — | 548,12 | 548 — | 548,25 | 548,25 | 548,25 |
| Franco belga | 30,32 | 30,32 | 30,30 | 30,32 | — | 30,32 | 30,325 | 30,32 | 30,32 | 30,32 |
| Lira sterlina | 2340 — | 2340 — | 2341 — | 2340 — | — | 2339,70 | 2339,40 | 2340 — | 2340 — | 2340 — |
| Lira irlandese | 1895 — | 1895 — | 1896 — | 1895 — | — | 1894,75 | 1894,50 | 1985 — | 1895 — | — |
| Corona danese | 168,25 | 168,25 | 168,60 | 168,25 | — | 168,25 | 168,25 | 168,25 | 168,25 | 168,25 |
| E.C.U. | 1379,50 | 1379,50 | 1380 — | 1379,50 | — | 1379,22 | 1378,95 | 1379,50 | 1379,50 | 1379,50 |
| Dollaro canadese | 1304,50 | 1304,50 | 1304,50 | 1304,50 | — | 1304,75 | 1305 — | 1304,50 | 1304,50 | 1304,50 |
| Yen giapponese | 7,293 | 7,293 | 7,30 | 7,293 | — | 7,29 | 7,2950 | 7,293 | 7,293 | 7,30 |
| Franco svizzero | 746,05 | 746,05 | 747,25 | 746,05 | — | 745,17 | 745,50 | 746,05 | 746,05 | 746,05 |
| Scellino austriaco | 81,80 | 81,80 | 81,95 | 81,80 | — | 81,75 | 81,70 | 81,80 | 81,80 | 81,80 |
| Corona norvegese | 216,58 | 216,58 | 217 — | 216,58 | — | 216,77 | 216,96 | 216,58 | 216,58 | 216,58 |
| Corona svedese | 209,19 | 209,19 | 208,90 | 209,19 | — | 209,34 | 209,50 | 209,19 | 209,19 | 209,18 |
| FIM | 291,50 | 291,50 | 291,20 | 291,50 | — | 291,15 | 290,80 | 291,50 | 291,50 | — |
| Escudo portoghese | 11,98 | 11,98 | 12,10 | 11,98 | — | 11,89 | 11,80 | 11,98 | 11,98 | 11,98 |
| Peseta spagnola | 11 — | 11 — | 11 — | 11 — | — | 11 — | 11,001 | 11 — | 11 — | 11 — |

## Media dei titoli del 31 maggio 1984

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 68,500 |
| Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 | 98,200 |
| » 6 % » » 1970-85 | 95,800 |
| » 6 % » » 1971-86 | 91,550 |
| » 6 % » » 1972-87 | 87,300 |
| » 9 % » » 1975-90 | 89,250 |
| » 9 % » » 1976-91 | 86,200 |
| » 10 % » » 1977-92 | 90 — |
| » 12 % (Beni Esteri 1980) | 90,500 |
| » 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 80,700 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% | 93 — |
| » » » 1-4-1981/86 16 % | 100,350 |
| » » » 1-6-1981/86 16 % | 102,500 |
| » » » 1-8-1982/84 19 % | 100 — |
| » » » TR 2,5% 1983/93 | 106,900 |
| » » » Ind. ENI 1- 8-1988 | 100,100 |
| » » » » EFIM 1- 8-1988 | 100,500 |
| » » » » 1- 6-1981/84 | 99,900 |
| » » » » 1- 6-1982/84 | 99,950 |
| » » » » 1- 7-1982/84 | 99,950 |
| » » » » 1- 8-1982/84 | 100 — |
| » » » » 1- 9-1982/84 | 100,100 |
| » » » » 1-10-1982/84 | 100,225 |
| » » » » 1-11-1982/84 | 100,350 |
| » » » » 1-12-1982/84 | 100,750 |
| » » » » 1- 1-1983/85 | 100,300 |
| » » » » 1- 2-1983/85 | 100,200 |
| » » » » 1- 3-1983/85 | 100,250 |
| » » » » 1- 4-1983/85 | 100,225 |
| » » » » 1- 5-1983/85 | 100,250 |
| » » » » 1- 6-1983/85 | 100,650 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1982/86 | 101,300 |
| » » » » 1- 3-1982/86 | 101,200 |
| » » » » 1- 5-1982/86 | 101,400 |
| » » » » 1- 6-1982/86 | 101,900 |
| » » » » 1- 7-1982/86 | 100,950 |
| » » » » 1- 8-1982/86 | 100,800 |
| » » » » 1- 9-1982/86 | 100,775 |
| » » » » 1-10-1982/86 | 100,775 |
| » » » » 1-11-1982/86 | 100,850 |
| » » » » 1-12-1982/86 | 100,950 |
| » » » » 1- 7-1983/86 | 99,425 |
| » » » » 1- 8-1983/86 | 99,350 |
| » » » » 1- 9-1983/86 | 99,350 |
| » » » » 1-10-1983/86 | 99,625 |
| » » » » 1- 1-1983/87 | 100,650 |
| » » » » 1- 2-1983/87 | 100,500 |
| » » » » 1- 3-1983/87 | 100,550 |
| » » » » 1- 4-1983/87 | 100,575 |
| » » » » 1- 5-1983/87 | 100,700 |
| » » » » 1- 6-1983/87 | 100,950 |
| » » » » 1- 7-1983/88 | 100,450 |
| » » » » 1- 8-1983/88 | 100,300 |
| » » » » 1-10-1983/88 | 100,350 |
| Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984 | 98,825 |
| » » » 18 % 1- 1-1985 | 101,400 |
| » » » 17 % 1- 5-1985 | 101,600 |
| » » » 17 % 1- 7-1985 | 101,750 |
| » » » 17 % 1-10-1985 | 101,950 |
| » » Nov. 12 % 1-10-1987 | 94,400 |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 % | 108,700 |
| » » » » 22-11-1982/89 13 % | 104,550 |
| » » » » 1983/90 11,50 % | 100,200 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: MAROLDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 31 maggio 1984

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1689,80 |
| Marco germanico | 617,575 |
| Franco francese | 201,315 |
| Fiorino olandese | 548,125 |
| Franco belga | 30,322 |
| Lira sterlina | 2339,70 |
| Lira irlandese | 1894,75 |
| Corona danese | 168,25 |
| E.C.U. | 1379,22 |
| Dollaro canadese | 1304,75 |
| Yen giapponese | 7,294 |
| Franco svizzero | 745,775 |
| Scellino austriaco | 81,75 |
| Corona norvegese | 216,77 |
| Corona svedese | 209,345 |
| FIM | 291,15 |
| Escudo portoghese | 11,89 |
| Peseta spagnola | 11 — |

# MINISTERO DEL TESORO

**Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1984**

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1984 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

## MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

| | | INCASSI | PAGAMENTI | DIFFERENZE |
|---|---|---|---|---|
| Fondo di cassa al 31 dicembre 1983 . . . . | | 71.462.284.691 | | |
| Gestione di bilancio | Entrate finali . . . . . | 45.929.089.453.602 | | — 29.357.261.250.925 |
| | Spese finali . . . . . . | | 75.286.350.704.527 | |
| | Rimborso di prestiti . . | | 14.487.914.492.600 | |
| | Accensione di prestiti . . | 40.485.135.896.403 | | |
| | TOTALE . . . | 86.414.225.350.005 | 89.774.265.197.127 | — 3.360.039.847.122 |
| Gestione di tesoreria | Debiti di tesoreria . . . | 534.226.232.567.057 | 523.456.492.625.232 | + 10.769.739.941.825 |
| | Crediti di tesoreria . . . | 210.541.874.875.420 | 217.922.744.474.071 | — 7.380.869.598.651 |
| | TOTALE . . . | 744.768.107.442.477 | 741.379.237.099.303 | + 3.388.870.343.174 |
| | TOTALE COMPLESSIVO . . . | 831.253.795.077.173 | 81.153.502.296.430 | |
| Fondo di cassa al 30 aprile 1984 . . . | | | 100.292.780.743 | + 28.830.496.052 |
| | TOTALE A PAREGGIO . . | 831.253.795.077.173 | 831.253.795.077.173 | |

## SITUAZIONE DEL TESORO

| | Al 31 dicembre 1983 | Al 30 aprile 1984 | VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento) |
|---|---|---|---|
| Fondo di cassa . . . . . . . . . . | 71.462.284.691 | 100.292.780.743 | + 28.830.496.052 |
| Crediti di tesoreria . . . . . . . . . . | 142.829.130.653.931 | 150.210.000.252.582 | + 7.380.869.598.651 |
| TOTALE . | 142.900.592.938.622 | 150.310.293.033.325 | + 7.409.700.094.703 |
| Debiti di tesoreria . . . . . . . . . . | 323.734.441.658.487 | 334.504.181.600.312 | — 10.769.739.941.825 |
| Situazione del Tesoro (+ attività; — passività) | — 180.833.848.719.865 | — 184.193.888.566.987 | — 3.360.039.847.122 |

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 aprile 1984: 995.187 milioni di lire.

*Il primo dirigente*: MOLINO

*Il direttore generale del Tesoro*: SARCINELLI

# INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 APRILE 1984

| INCASSI | | PAGAMENTI | | DIFFERENZE | |
|---|---|---|---|---|---|
| TITOLO I — **Entrate tributarie** | **38.431.822.924.766 *** | | | | |
| TITOLO II — **Entrate extra-tributarie** . . . . . . . . . | **7.268.215.979.757 *** | | | | |
| **ENTRATE CORRENTI** . . . | **45.700.038.904.523 *** | TITOLO I — **Spese correnti** . . | **65.441.574.579.405** | Risparmio pubblico . . . . . . | — 19.741.535.674.882 * |
| TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti** | **229.050.549.079 *** | TITOLO II — **Spese in conto capitale** . . . . . . . . . | **9.844.776.125.122** | | |
| **ENTRATE FINALI** . . . | **45.929.089.453.602** | **SPESE FINALI** . . . | **75.286.350.704.527** | Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+) . . . . . | — 29.357.261.250.925 |
| | | TITOLO III — **Rimborso di prestiti** . . . . . . . . . . | **14.487.914.492.600** | | |
| **ENTRATE FINALI** . . . | **45.929.089.453.602** | **SPESE COMPLESSIVE** . . . | **89.774.265.197.127** | Ricorso al mercato . . . . . . | — 43.845.175.743.525 |
| TITOLO IV — **Accensione di prestiti** . . . . . . . . . | **40.485.135.896.403** | | | | |
| **ENTRATE COMPLESSIVE** . . . | **86.414.225.350.005** | **SPESE COMPLESSIVE** . . . | **89.774.265.197.127** | Saldo di esecuzione del bilancio | — 3.360.039.847.122 |

* Dato provvisorio

**(2929)**

# BANCA

PROVVIŚORIA

**Situazione al**

## ATTĖVO

| Voce | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ORO | | | | |
| I — In cassa . . . . . L. | | | 2.891.093.006.296 | |
| II — In deposito all'estero . . . . . » | | | 28.587.918.845.211 | 31.479.011.851.507 |
| CREDITI IN ORO (FECoM) . . . . . L. | | | | 10.509.945.358.481 |
| CASSA . . . . . » | | | | 2.246.450.034.137 |
| RISCONTI E ANTICIPAZIONI | | | | |
| I — Risconto di portafoglio: | | | | |
| — ordinario . . . . . L. | | 289.460.624.556 | | |
| — ammassi . . . . . » | | 1.769.226.472.926 | 2.058.687.097.482 | |
| II — Anticipazioni: | | | | |
| — in conto corrente . . . . . L. | | 2.043.265.435.322 | | |
| — a scadenza fissa . . . . . » | | 1.481.662.989.100 | | |
| — di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . . . » | | 4.949.578.062.750 | 8.474.506.487.172 | |
| III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . . . L. | | | — | 10.533.193.584.654 |
| EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . . . L. | | | | — |
| ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA | | | | |
| I — ECU . . . . . L. | | | 13.133.192.535.109 | |
| II — Altre attività: | | | | |
| — biglietti e divise . . . . . L. | | 395.133.281 | | |
| — corrispondenti in conto corrente . . . . . » | | 871.175.049.994 | | |
| — depositi vincolati . . . . . » | | 540.233.594.439 | | |
| — diverse . . . . . » | | — | 1.411.803.777.714 | 14.544.996.312.823 |
| CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . . . . L. | | | | 2.623.247.425.099 |
| UFFICIO ITALIANO CAMBI | | | | |
| I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . . . L. | | | 16.822.171.368.592 | |
| II — Conti speciali . . . . . » | | | 3.411.840.615.180 | 20.234.011.983.772 |
| ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . . . . . L. | | | | — |
| CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . . . » | | | | 28.933.622.153.851 |
| CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . . . » | | | | 919.547.184.136 |
| TITOLI DI PROPRIETA' | | | | |
| I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato: | | | | |
| — in libera disponibilità . . . . . L. | | 40.846.387.193.582 | | |
| — per investimento delle riserve statutarie . . . . . » | | 488.321.495.886 | | |
| — per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . » | | 1.153.036.363.076 | 42.487.745.052.544 | |
| II — Titoli di società ed enti: | | | | |
| — per investimento delle riserve statutarie . . L. | | 19.665.580.967 | | |
| — per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . » | | 377.530.903.589 | 397.196.484.556 | |
| III — Azioni e partecipazioni: | | | | |
| — di società ed enti controllati: | | | | |
| a) per investimento delle riserve statutarie L. | 1.962.523.753 | | | |
| b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . » | 84.310.326.263 | 86.272.850.016 | | |
| — di società ed enti collegati: | | | | |
| a) per investimento delle riserve statutarie L. | 4.090.912.166 | | | |
| b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . » | 7.351.676.705 | 11.442.588.871 | | |
| — di altre società ed enti: | | | | |
| a) per investimento delle riserve statutarie L. | 49.722.452.666 | | | |
| b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . » | 116.704.518.934 | 166.426.971.600 | 264.142.410.487 | 43.149.083.947.587 |
| FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . . . L. | | | | 500.000.000.000 |
| IMMOBILI | | | | |
| I — Ad uso degli uffici . . . . . L. | | | 1.434.266.405.967 | |
| II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . . . » | | | 175.451.536.508 | 1.609.717.942.475 |
| ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . . . L. | | | | 20.246.629.755 |
| MOBILI E IMPIANTI | | | | |
| I — Mobili . . . . . L. | | | 36.937.228.968 | |
| II — Impianti . . . . . » | | | 104.247.533.816 | |
| III — Monete e collezioni . . . . . » | | | 307.195.088 | 141.491.957.872 |
| PARTITE VARIE | | | | |
| I — Biglietti banca in fabbricazione . . . . . L. | | | — | |
| II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici: | | | | |
| — completati . . . . . L. | | 35.277.035.509 | | |
| — in allestimento . . . . . » | | 6.186.233.562 | 41.463.269.071 | |
| III — Debitori diversi . . . . . L. | | | 252.980.579.815 | |
| IV — Altre . . . . . » | | | 1.036.177.659.706 | 1.330.621.508.592 |
| RATEI . . . . . L. | | | | 552.238.224.530 |
| RISCONTI . . . . . » | | | | — |
| SPESE DELL'ESERCIZIO . . . . . » | | | | 171.145.037.087 |
| | | | L. | 169.498.571.136.358 |
| CONTI D'ORDINE | | | | |
| I — Titoli ed altri valori: | | | | |
| — a garanzia . . . . . L. | | 12.694.282.057.198 | | |
| — altri . . . . . » | | 343.072.042.467.036 | 355.766.324.524.234 | |
| II — Depositari di titoli e valori: | | | | |
| — interni . . . . . L. | | — | | |
| — esteri . . . . . » | | 926.527.712.321 | 926.527.712.321 | |
| III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . . . L. | | | 902.238.706.454 | |
| IV — Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) . . . . . » | | | 6.127.000.000.000 | |
| V — Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . . . » | | | — | |
| VI — Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine): | | | | |
| — interni . . . . . L. | | — | | |
| — esteri . . . . . » | | 1.744.500.000.000 | 1.744.500.000.000 | |
| VII — Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . . . L. | | | 1.744.500.000.000 | |
| VIII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . . . » | | | 218.220.887.371 | 367.429.311.830.380 |
| | | | TOTALE . . . L. | 536.927.882.966.738 |

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

*Il Governatore*: CIAMPI

# D'ITALIA

**29 febbraio 1984** PROVVISORIA

## PASSIVO

| Voce | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CIRCOLAZIONE | L. | | | 35.023.623.030.000 |
| VAGLIA CAMBIARI | » | | | 242.252.512.667 |
| ALTRI DEBITI A VISTA | | | | |
| I — Ordini di trasferimento | L. | | 6.918.086 | |
| II — Altri | » | | 2.078.727.725 | 2.085.645.811 |
| DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI | L. | | | 297.672.724.264 |
| DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO | » | | | 1.000.000.000 |
| DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA | » | | | 29.433.735.293 |
| CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17-8-1974, n. 386 | » | | | — |
| DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE | | | | |
| I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria | L. | | 61.939.390.064.002 | |
| II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita | » | | 344.443.758 | |
| III — Conti vincolati investimenti all'estero | » | | 35.276.155.702 | |
| IV — Società costituende | » | | 72.562.530.349 | |
| V — Per debordo del massimale sugli impieghi | » | | — | |
| VI — Altri | » | | 60.158.421.985 | 62.107.731.615.796 |
| DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C. | L. | | | 62.321.173.154 |
| CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C. | » | | | 3.349.519.442.026 |
| PASSIVITA' VERSO L'ESTERO | | | | |
| I — Depositi in valuta estera | L. | | 1.282.297.439 | |
| II — Conti dell'estero in lire | » | | 85.127.846.085 | 86.410.143.524 |
| DEBITI IN ECU (FECoM) | L. | | | 13.133.192.783.580 |
| UFFICIO ITALIANO CAMBI | | | | |
| — Conto corrente ordinario (saldo creditore) | L. | | | — |
| CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore) | » | | | — |
| DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO | » | | | 1.073.509.785.114 |
| ACCANTONAMENTI DIVERSI | | | | |
| I — Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30-12-1976, n. 867) | L. | | 38.226.964.097.320 | |
| II — Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30-12-1976, n. 867) | » | | 1.200.795.276.401 | |
| III — Fondo svalutazione portafoglio | » | | 234.919.178.078 | |
| IV — Fondo oscillazione cambi | » | | 1.210.000.000.000 | |
| V — Fondo oscillazione titoli | » | | 2.027.771.340.821 | |
| VI — Fondo copertura perdite eventuali | » | | 2.153.185.000.000 | |
| VII — Fondi assicurazione danni | » | | 324.691.685.925 | |
| VIII — Fondo ricostruzione immobili | » | | 522.394.053.860 | |
| IX — Fondo rinnovamento impianti | » | | 46.250.000.000 | |
| X — Fondi imposte | » | | 370.260.310.241 | |
| XI — Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale | » | | 1.816.200.000.000 | |
| XII — *Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati* | » | | 330.666.707 | |
| XIII — Accantonamenti per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto ai sensi della legge 29-5-1982, n. 297 | » | | 160.486.181 | 48.133.922.095.534 |
| FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI | L. | | | 250.255.026.527 |
| FONDO AMMORTAMENTO MOBILI | » | | | 36.095.316.333 |
| FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI | » | | | 81.352.522.330 |
| FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI | » | | | 13.480.431.860 |
| PARTITE VARIE | | | | |
| I — Creditori diversi | L. | | 6.281.753.742 | |
| II — Altre | » | | 3.139.410.365.643 | 3.145.692.119.385 |
| RATEI | L. | | | 92.534.474.565 |
| RISCONTI | » | | | — |
| CAPITALE SOCIALE | » | | | 300.000.000 |
| FONDO DI RISERVA ORDINARIO | » | | | 295.203.879.788 |
| FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO | » | | | 315.367.135.267 |
| FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72 | » | | | 1.304.000.000.000 |
| SALDO PROVVISORIO RENDITE E SPESE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE | » | | | 211.470.300.200 |
| RENDITE DELL'ESERCIZIO | » | | | 210.145.243.340 |
| | L. | | | 169.498.571.136.358 |
| CONTI D'ORDINE | | | | |
| I — Depositanti di titoli e altri valori | L. | | 355.766.324.524.234 | |
| II — Titoli e valori presso terzi | » | | 926.527.712.321 | |
| III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto | » | | 902.238.706.454 | |
| IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine) | » | | 6.127.000.000.000 | |
| V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine) | » | | — | |
| VI — Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine) | » | | 1.744.500.000.000 | |
| VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine): | | | | |
| — interni | L. | — | | |
| — esteri | » | 1.744.500.000.000 | 1.744.500.000.000 | |
| VIII — Ammortamenti fiscali c/evidenza | L. | | 218.220.887.371 | 367.429.311 830.380 |
| TOTALE . . . | L. | | | 536.927.882.966.738 |

*Il ragioniere generale*: SALONICO

## BANCA

PROVVISORIA — Situazione al

### ATTIVO

| Voce | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ORO | | | | |
| I — In cassa . | | | L. 2.800.577.128.427 | |
| II — In deposito all'estero | | | » 27.692.873.073.562 | 30.493.450.201.989 |
| CREDITI IN ORO (FECoM) | | | L. | 10.509.945.358.481 |
| CASSA | | | » | 1.910.581.628.914 |
| RISCONTI E ANTICIPAZIONI | | | | |
| I — Risconto di portafoglio: | | | | |
| — ordinario | | L. 266.809.003.220 | | |
| — ammassi | | » 1.768.907.801.942 | 2.035.716.805.162 | |
| II — Anticipazioni: | | | | |
| — in conto corrente | | L. 1.571.511.145.920 | | |
| — a scadenza fissa | | » — | | |
| — di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 | | » 4.949.578.062.750 | 6.521.089.208.670 | |
| III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione | | L. | — | 8.556.806.013.832 |
| EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI | | | L. | — |
| ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA | | | | |
| I — ECU . . . | | | L. 13.133.192.535.109 | |
| II — Altre attività: | | | | |
| — biglietti e divise | | L. 397.658.131 | | |
| — corrispondenti in conto corrente | | » 729.999.381.158 | | |
| — depositi vincolati | | » 623.733.594.439 | | |
| — diverse | | » | 1.354.130.633.728 | 14.487.323.168.837 |
| CREDITI IN DOLLARI (FECoM) | | | L. | 2.623.247.425.099 |
| UFFICIO ITALIANO CAMBI | | | | |
| I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) | | | L. 15.962.803.071.072 | |
| II — Conti speciali | | | » 3.411.841.788.707 | 19.374.644.859.779 |
| ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . . . | | | L. | — |
| CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) | | | » | 33.759.199.732.806 |
| CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO | | | » | 919.547.184.136 |
| TITOLI DI PROPRIETA' | | | | |
| I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato: | | | | |
| — in libera disponibilità . | | L. 38.101.674.080.351 | | |
| — per investimento delle riserve statutarie . . . . . | | » 488.321.495.886 | | |
| — per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) | | » 1.153.036.363.076 | 39.743.031.939.313 | |
| II — Titoli di società ed enti: | | | | |
| — per investimento delle riserve statutarie . . . . . . . | | L. 19.665.580.967 | | |
| — per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) | | » 377.530.903.589 | 397.196.484.556 | |
| III — Azioni e partecipazioni: | | | | |
| — di società ed enti controllati: | | | | |
| *a*) per investimento delle riserve statutarie | L. 1.962.523.753 | | | |
| *b*) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) | » 84.310.326.263 | 86.272.850.016 | | |
| — di società ed enti collegati: | | | | |
| *a*) per investimento delle riserve statutarie | L. 4.090.912.166 | | | |
| *b*) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) | » 7.351.676.705 | 11.442.588.871 | | |
| — di altre società ed enti: | | | | |
| *a*) per investimento delle riserve statutarie | L. 49.725.947.311 | | | |
| *b*) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) | » 116.384.288.291 | 166.110.235.602 | 263.825.674.489 | 40.404.054.098.358 |
| FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. | | | L. | 500.000.000.000 |
| IMMOBILI | | | | |
| I — Ad uso degli uffici | | | L. 1.434.266.405.967 | |
| II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) | | | » 175.451.536.508 | 1.609.717.942.475 |
| ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) | | | L. | 20.246.629.755 |
| MOBILI E IMPIANTI | | | | |
| I — Mobili | | | L. 37.615.645.178 | |
| II — Impianti | | | » 104.333.421.296 | |
| III — Monete e collezioni | | | » 307.195.088 | 142.256.261.562 |
| PARTITE VARIE | | | | |
| I — Biglietti banca in fabbricazione . . . | | | L. — | |
| II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici: | | | | |
| — completati | | L. 35.277.035.509 | | |
| — in allestimento | | » 6.186.233.562 | 41.463.269.071 | |
| III — Debitori diversi | | L. | 249.175.770.355 | |
| IV — Altre | | » | 1.602.301.549.300 | 1.892.940.588.726 |
| RATEI . | | | L. | 641.869.861.636 |
| RISCONTI . . . . . . . | | | » | — |
| SPESE DELL'ESERCIZIO | | | » | 467.968.106.883 |
| CONTI D'ORDINE | | | L. | 168.313.799.063.268 |
| I — Titoli ed altri valori: | | | | |
| — a garanzia | | L. 10.801.658.137.198 | | |
| — altri | | » 366.423.265.825.291 | 377.224.923.962.489 | |
| II — Depositari di titoli e valori: | | | | |
| — interni | | L. — | | |
| — esteri | | » 926.526.872.321 | 926.526.872.321 | |
| III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione | | L. | 1.370.906.493.391 | |
| IV — Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) | | » | 3.332.000.000.000 | |
| V — Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) | | » | | |
| VI — Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine): | | | | |
| — interni | | L. — | | |
| — esteri | | » 1.744.500.000.000 | 1.744.500.000.000 | |
| VII — Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) | | L. | 1.744.500.000.000 | |
| VIII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali | | » | 218.220.887.371 | 386.561.578.215.572 |
| | | | TOTALE L. | 554.875.377.278.840 |

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

(2930)

*Il Governatore*: CIAMPI

## D'ITALIA

**31 marzo 1984** PROVVISORIA

### PASSIVO

| Voce | | | |
|---|---|---|---|
| CIRCOLAZIONE . . . L. | | | 35.463.916.042.000 |
| VAGLIA CAMBIARI . . . » | | | 248.152.892.680 |
| ALTRI DEBITI A VISTA | | | |
| I — Ordini di trasferimento . . . L. | | — | |
| II — Altri . . . » | | 1.317.461.721 | |
| DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI . . . L. | | | 1.317.461.721 |
| DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO . . . » | | | 229.405.691.416 |
| DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA . . . » | | | 1.000.000.000 |
| CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17-8-1974, n. 386 . . . » | | | 21.214.569.255 |
| DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE | | | |
| I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . L. | | 60.641.704.291.918 | |
| II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita . . . » | | 245.908.454 | |
| III — Conti vincolati investimenti all'estero . . . » | | 35.308.442.563 | |
| IV — Società costituende . . . » | | 70.322.091.869 | |
| V — Per debordo del massimale sugli impieghi . . . » | | — | |
| VI — Altri . . . » | | 57.258.921.705 | 60.804.839.656.509 |
| DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C. . . . L. | | | 62.321.173.154 |
| CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C. . . . » | | | 3.349.520.615.553 |
| PASSIVITA' VERSO L'ESTERO | | | |
| I — Depositi in valuta estera . . . L. | | 1.262.678.058 | |
| II — Conti dell'estero in lire . . . » | | 146.052.505.056 | 147.315.183.114 |
| DEBITI IN ECU (FECoM) . . . L. | | | 13.133.192.783.580 |
| UFFICIO ITALIANO CAMBI | | | |
| — Conto corrente ordinario (saldo creditore) . . . L. | | | — |
| CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore) . . . » | | | — |
| DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . » | | | 1.064.409.736.611 |
| ACCANTONAMENTI DIVERSI | | | |
| I — Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30-12-1976, n. 867) . . . L. | | 37.241.402.447.802 | |
| II — Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30-12-1976, n. 867) . . . » | | 1.200.795.276.401 | |
| III — Fondo svalutazione portafoglio . . . » | | 234.919.178.078 | |
| IV — Fondo oscillazione cambi . . . » | | 1.210.000.000.000 | |
| V — Fondo oscillazione titoli . . . » | | 2.027.771.340.821 | |
| VI — Fondo copertura perdite eventuali . . . » | | 2.153.185.000.000 | |
| VII — Fondi assicurazione danni . . . » | | 324.691.685.925 | |
| VIII — Fondo ricostruzione immobili . . . » | | 522.394.053.860 | |
| IX — Fondo rinnovamento impianti . . . » | | 46.250.000.000 | |
| X — Fondi imposte . . . » | | 370.260.310.241 | |
| XI — Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale . . . » | | 1.816.200.000.000 | |
| XII — *Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati* . . . » | | 331.808.993 | |
| XIII — Accantonamenti per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto ai sensi della legge 29-5-1982, n. 297 . . . » | | 160.486.181 | 47.148.361.588.302 |
| FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI . . . L. | | | 250.255.026.527 |
| FONDO AMMORTAMENTO MOBILI . . . L. | | | 36.095.316.333 |
| FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI . . . » | | | 81.352.522.330 |
| FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI . . . » | | | 13.480.431.860 |
| PARTITE VARIE | | | |
| I — Creditori diversi . . . L. | | 79.811.856.439 | |
| II — Altre . . . » | | 3.432.492.636.873 | 3.512.304.493.312 |
| RATEI . . . L. | | | 92.534.474.565 |
| RISCONTI . . . » | | | — |
| CAPITALE SOCIALE . . . » | | | 300.000.000 |
| FONDO DI RISERVA ORDINARIO . . . » | | | 295.203.879.788 |
| FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO . . . » | | | 315.367.135.267 |
| FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72 . . . » | | | 1.304.000.000.000 |
| SALDO PROVVISORIO RENDITE E SPESE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE . . . » | | | 211.470.300.200 |
| RENDITE DELL'ESERCIZIO . . . » | | | 526.468.089.191 |
| L. | | | 168.313.799.063.268 |
| CONTI D'ORDINE | | | |
| I — Depositanti di titoli e altri valori . . . L. | | 377.224.923.962.489 | |
| II — Titoli e valori presso terzi . . . » | | 926.526.872.321 | |
| III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto . . . » | | 1.370.906.493.391 | |
| IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine) . . . » | | 3.332.000.000.000 | |
| V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine) . . . » | | — | |
| VI — Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine) . . . » | | 1.744.500.000.000 | |
| VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine): | | | |
| — interni . . . L. | — | | |
| — esteri . . . » | 1.744.500.000.000 | 1.744.500.000.000 | |
| VIII — Ammortamenti fiscali c/evidenza . . . L. | | 218.220.887.371 | 386.561.578.215.572 |
| TOTALE . . . L. | | | 554.875.377.278.840 |

p. *Il ragioniere generale*: GIACUMBI

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Napoli**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

*Prima facoltà di medicina e chirurgia:*

istituto di clinica dermatologica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

**(2990)**

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi a posti di sostituto presso le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni di Belluno, Cosenza e Pesaro.**

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 22, parte seconda, del 15 novembre 1983, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Belluno n. 6/4 del 21 giugno 1983, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a settantotto posti di sostituto, bandito con ordinanza numero 17185/4/10 del 4 giugno 1982.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 22, parte seconda, del 15 novembre 1983, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Cosenza del 24 maggio 1982, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a trenta posti di sostituto, bandito con ordinanza del 16 marzo 1981.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 22, parte seconda, del 15 novembre 1983, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pesaro numero 51658/4/1 del 4 dicembre 1981, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a trentanove posti di sostituto, bandito con ordinanza n. 26025/4/2 del 1° aprile 1980.

**(2458)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a trecentosedici posti di collocatore da destinare in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario n. 1 del 29 maggio 1984 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 5 del maggio 1984 è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 gennaio 1984, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1984, registro n. 6, foglio n. 307, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a trecentosedici posti di collocatore in prova, nel ruolo dei collocatori, indetto con decreto ministeriale 10 aprile 1980, da destinare in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna.

**(2997)**

## ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

**Concorsi a posti di personale sanitario**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto corresponsabile di ostetricia e ginecologia (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area funzionale: chirurgia) dell'ospedale mauriziano di Lanzo;

un posto di assistente di laboratorio (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area funzionale: medicina) dell'ospedale mauriziano di Lanzo;

un posto di infermiere disinfettore dell'ospedale mauriziano di Torino.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

**(2953)**

## *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 151 del 2 giugno 1984 è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

*Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino*: Concorso pubblico, per titoli, ad un posto di inserviente nella carriera del personale ausiliario.

# REGIONI

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1984, n. **12**.

**Norme per il riparto della quota regionale del Fondo sanitario nazionale 1984.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 21 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Ripartizione della quota del Fondo sanitario nazionale per le spese correnti* 1984

La giunta regionale ripartisce, in conformità alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed alle altre leggi dello Stato e della Regione, tra le unità sanitarie locali la quota per le spese correnti del Fondo sanitario nazionale attribuita alla regione Liguria per l'esercizio 1984, al netto delle spese di cui al successivo art. 12 nonché della quota per interventi imprevisti di cui al quarto comma dell'art. 51 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Fino all'adozione della legge regionale che determinerà i parametri numerici di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si applicano per l'esercizio 1984 criteri diversificati di ripartizione della quota del Fondo sanitario nazionale assegnata alla regione Liguria ai sensi del citato art. 51, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

A tale scopo, per i casi non espressamente disciplinati nei successivi articoli, si assume come parametro di riferimento la spesa sanitaria regionale sostenuta dalle unità sanitarie locali nell'esercizio 1982 così come dalle stesse riclassificata per funzioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595.

La giunta regionale riserva una aliquota non superiore al 5 per cento della quota per le spese correnti di cui al primo comma del presente articolo da ripartire tra le unità sanitarie locali sentita preventivamente la commissione consiliare competente, qualora dall'esame analitico dei rendiconti trimestrali delle unità sanitarie locali, effettuato di concerto con le unità sanitarie locali stesse, emergano concrete differenziazioni sperequative sull'assetto dei servizi, sulle spese relative derivanti dall'applicazione dei criteri individuati nei successivi articoli nonché in relazione alle entrate di diretta competenza delle unità sanitarie locali medesime.

La ripartizione di cui al comma precedente è attuata entro il 31 ottobre 1984.

Art. 2.

*Oneri per il personale*

Il finanziamento degli oneri per il personale delle unità sanitarie locali e degli enti sanitari e istituti scientifici convenzionati, ivi compresi i nuovi oneri derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, numero 348, è effettuato sulla base del costo medio di ciascun livello funzionale applicato al numero del personale in servizio alla data del 30 aprile 1983 fatte salve le variazioni disposte successivamente nel rispetto della normativa di legge.

In considerazione dei maggiori oneri per il personale sostenuti dalle strutture in cui sono presenti divisioni e servizi di alta specializzazione, dall'importo globale determinato ai sensi del precedente comma è sottratta una quota pari all'1,50 per cento di detto importo da ripartire secondo i criteri previsti dal successivo art. 9, comma primo, lettera *a*), punto 2).

Art. 3.

*Amministrazione e servizi generali*

Il finanziamento delle funzioni di amministrazione e servizi generali è effettuato sulla base della quota riclassificata ai sensi del precedente art. 1, comma terzo, attraverso i seguenti criteri:

*a*) organi istituzionali, in parti uguali tra le unità sanitarie locali;

*b*) spese generali di amministrazione, limitatamente alla quota riclassificata alla categoria beni e servizi, in misura proporzionale al finanziamento globale di ogni singola unità sanitaria locale al netto della quota determinata per il finanziamento degli enti di cui al successivo art. 16.

Art. 4.

*Finanziamenti nazionali e regionali per obiettivi particolari*

La quota parte di finanziamento assegnata dal Fondo sanitario nazionale per le funzioni connesse a progetti obiettivo e interventi particolari viene ripartita dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sulla base delle indicazioni della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

La ripartizione tiene altresì conto dell'attività svolta in proposito nell'anno precedente.

Art. 5.

*Tutela igienico-sanitaria nell'ambiente naturale e di lavoro, di colletività e di vita e vigilanza sugli alimenti non di origine animale.*

Il finanziamento dei beni e servizi relativi alle funzioni di tutela igienico-sanitaria nell'ambiente naturale e di lavoro, di collettività e di vita nonché per le funzioni di vigilanza sugli alimenti non di origine animale, comprese le spese relative ai servizi o presidi multizonali individuali con delibera della giunta regionale, è effettuato sulla base della rispettiva quota riclassificata ai sensi dell'art. 1, terzo comma.

Art. 6.

*Profilassi e vigilanza veterinaria*

Il finanziamento dei beni e servizi relativi alle funzioni di profilassi e vigilanza veterinaria è effettuato:

*a*) per la profilassi e vigilanza veterinaria, sulla base ponderata del patrimonio zootecnico esistente alla data del 31 dicembre 1981;

*b*) per la ispezione e vigilanza sugli alimenti di origine animale, sui mangimi e sui farmaci di uso veterinario, sulla base della popolazione residente salvo per quanto concerne il finanziamento dell'attività sanitaria connessa ai pubblici macelli di Genova, alla sardigna, al canile ed al servizio di disinfestazione di Genova che viene attribuito alla unità sanitaria locale n. 15 - Genova Valbisagno e Valtrebbia sulla base della corrispondente quota di beni e servizi dalla stessa riclassificata ai sensi dell'art. 1, terzo comma.

Art. 7.

*Assistenza medico-generica pediatrica ed infermieristica di base ambulatoriale e domiciliare*

Il finanziamento delle funzioni di assistenza medico-generica pediatrica ed infermieristica di base ambulatoriale e domiciliare è effettuato sulla base del costo medio pro capite regionale, in relazione al numero delle quote capitarie dovute dalle singole unità sanitarie locali per il 1983.

Il finanziamento del servizio di guardia medica è effettuato, utilizzando la relativa quota regionale del Fondo sanitario nazionale 1984, con i seguenti criteri:

1) il 50 per cento sulla base della popolazione residente;

2) il 50 per cento sulla base della superficie di ogni unità sanitaria locale.

Art. 8.

*Assistenza medico-infermieristica specialistica ambulatoriale e domiciliare*

Il finanziamento delle funzioni di assistenza medico-infermieristica specialistica ambulatoriale e domiciliare è effettuato:

*a*) per l'assistenza materno-infantile, assistenza anziani e handicappati, salute mentale e altra assistenza medico-infer-

mieristica specialistica ambulatoriale e domiciliare, sulla base della corrispondente quota di beni e servizi riclassificata ai sensi dell'art. 1, terzo comma, secondo i seguenti criteri:

1) l'80 per cento sulla base della popolazione residente;

2) il 20 per cento sulla base della superficie di ogni Unità sanitaria locale;

*b*) per l'assistenza medico-specialistica convenzionata interna, sulla base del costo orario della relativa convenzione nazionale applicato al numero delle ore di prestazioni erogate dagli ambulatori extra ospedalieri gestiti in forma diretta;

*c*) per l'assistenza medico-specialistica convenzionata esterna, in misura analoga alla corrispondente spesa 1983 secondo i seguenti criteri:

1) il 50 per cento in rapporto diretto alla popolazione residente;

2) il 50 per cento in rapporto inverso al finanziamento per residente della attività ambulatoriale ospedaliera ed extra ospedaliera gestita in forma diretta al netto di quella espletata dagli istituti scientifici di ricovero e cura.

Art. 9.

*Assistenza ospedaliera*

Il finanziamento della funzione di assistenza ospedaliera è effettuato:

*a*) per l'assistenza ospedaliera, sulla base della corrispondente quota di beni e servizi riclassificata ai sensi dell'art. 1, tezo comma, secondo i seguenti criteri:

1) il 70 per cento della quota ripartita nella misura del 35 per cento in base al numero dei ricoveri e del 65 per cento in base alle giornate di degenza rilevate nelle unità sanitarie locali nel 1982;

2) il restante 30 per cento della quota come incremento del finanziamento delle divisioni e servizi di alta specializzazione. La relativa ripartizione è attuata sulla base di indici individuati dalla giunta regionale.

*b*) per l'assistenza erogata attraverso convenzioni autorizzate dalla giunta regionale con case di cura o istituzioni private che erogano assistenza ospedaliera ovvero riabilitativa nei confronti di minorati fisici, psichici e sensoriali ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché di anziani non autosufficienti ad alto rischio sanitario e malati psichici, sulla base delle prestazioni convenzionate nonché dei posti letto convenzionati entro i limiti della corrispondente occupazione media regionale registrata nel 1982 nella struttura pubblica.

Il finanziamento è effettuato in favore dell'Unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicate le strutture convenzionate;

*c*) per l'assistenza ospedaliera in forma indiretta nonché per i contributi connessi ad interventi di alta specializzazione di cui alle leggi regionali 13 gennaio 1975, n. 3 e 14 dicembre 1976, n. 41, sulla base della corrispondente quota di beni e servizi riclassificata ai sensi dell'art. 1, terzo comma, correlata alla popolazione residente;

*d*) per l'assistenza ospedaliera erogata attraverso i presidi sociali e sanitari per la tutela della salute mentale, sulla base della corrispondente quota di beni e servizi riclassificata ai sensi dell'art. 1, terzo comma, correlata alle giornate di degenza rilevate negli ex stabilimenti ospedalieri psichiatrici nell'anno 1982.

Il finanziamento previsto al numero 2) della precedente lettera *a*) è integrato dalla quota individuata ai sensi dell'art. 2, secondo comma.

Art. 10.

*Assistenza farmaceutica convenzionata*

Il finanziamento della funzione di assistenza farmaceutica convenzionata è effettuato sulla base del corrispondente finanziamento nazionale applicato alla popolazione residente di ogni singola unità sanitaria locale.

Art. 11.

*Ripartizione della quota del Fondo sanitario nazionale per le spese in conto capitale* 1984

Il consiglio regionale delibera, entro il 30 giugno, su proposta della giunta, la ripartizione fra le unità sanitarie locali con vincolo di destinazione della quota in conto capitale del Fondo sanitario nazionale attribuita alla regione Liguria per l'esercizio 1984 detratta la somma di cui al successivo comma.

La giunta regionale ripartisce tra le unità sanitarie locali una quota pari al 20 per cento dell'attribuzione di cui al precedente comma, da destinare all'acquisto di attrezzature sanitarie di uso corrente e di limitato importo. La ripartizione tra le unità sanitarie locali è effettuata in modo direttamente proporzionale al finanziamento calcolato per le spese di parte corrente assegnate alle Unità sanitarie locali medesime con la esclusione di quelle di cui agli articoli 7, 8 lettera *c*) e 10 della presente legge.

Le unità sanitarie locali forniscono alla giunta regionale una relazione semestrale sulla utilizzazione delle somme di cui al precedente comma nonché delle somme direttamente trattenute dalle stesse ai sensi di leggi dello Stato per essere destinate alla provvista di apparecchiature ed attrezzature tecniche e scientifiche.

Art. 12.

*Finanziamento di attività svolte dalla Regione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale*

La giunta regionale individua la quota destinata alle attività che leggi dello Stato e della Regione demandano alla competenza regionale per l'anno 1984 nonché a quelle attività che, per esigenze di unitarietà ed organizzative, sono gestite dalla Regione d'intesa e per conto delle unità sanitarie locali, adottando altresì i relativi provvedimenti di spesa.

Art. 13.

*Prospetti di riclassificazione funzionale delle spese delle unità sanitarie locali*

I prospetti di riclassificazione per funzioni delle spese delle unità sanitarie locali, di cui agli allegati *F* e *G* del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595, sono compilati dalle unità sanitarie locali, oltre che annualmente come previsto dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595, anche a cadenza trimestrale e trasmessi alla Regione entro i termini previsti per l'invio dei rendiconti trimestrali di cui all'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La giunta regionale può individuare eventuali funzioni di secondo grado in aggiunta a quelle previste dai citati allegati *F* e *G* del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595.

In caso di mancato o ritardato invio alla Regione, da parte delle unità sanitarie locali, dei prospetti di riclassificazione nonché dei rendiconti trimestrali di cui ai precedenti commi, le quote di cui al quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono assegnate alle unità sanitarie locali inadempienti in misura uguale alle corrispondenti quote trimestrali dell'esercizio precedente.

Art. 14.

*Comunicazioni alla commissione consiliare*

La giunta regionale fornisce con periodicità trimestrale alla commissione consiliare competente una relazione sulle assegnazioni delle somme di cui agli articoli 1, 4, 12 e 16 della presente legge nonché sui rendiconti trimestrali presentati dalle unità sanitarie locali ai sensi dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 15.

*Popolazione residente*

Ai fini della presente legge la popolazione residente nell'ambito di ogni singola unità sanitaria locale è determinata sulla base dei dati forniti dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 16.

*Finanziamento enti sanitari e istituti scientifici convenzionati*

Il finanziamento per le spese correnti delle strutture dell'istituto scientifico « Giannina Gaslini » di Genova, dell'ospedale evangelico internazionale di Genova, dell'istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori di Genova nonché dell'ospedale Galliera di Genova, è effettuato con i criteri previsti dagli articoli 2 e 9, primo comma, lettera *a*), della presente legge, attraverso l'unità sanitaria locale nel cui territorio le strutture stesse sono ubicate, tenuto conto della quota destinata alla ricerca scientifica nonché degli oneri derivanti dalla gestione amministrativa autonoma di cui agli articoli 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il finanziamento di cui al precedente comma è specificamente individuato dalla giunta regionale, sentita l'unità sanitaria locale competente, agli effetti dell'erogazione agli enti sopra indicati con vincolo di destinazione.

Art. 17.

*Quota per interventi imprevisti*

La giunta regionale ripartisce sulla base dei criteri della presente legge la quota per interventi imprevisti accantonata e non utilizzata ai sensi dell'art. 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 18.

*Norma finale*

Le quote di cui ai precedenti articoli 2, 7, 8, 9, 10 e 16 sono finalizzate in conformità all'art. 5 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria

Genova, addì 2 marzo 1984

MAGNANI

---

## LEGGE REGIONALE 5 marzo 1984, n. 13.

**Disciplina indennità e rimborso spese a componenti commissioni, comitati e collegi operanti presso la Regione.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 21 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Finalità della legge*

La presente legge disciplina le indennità ed il rimborso delle spese spettanti ai componenti delle commissioni, collegi o comitati comunque denominati istituiti con legge ed operanti presso la Regione.

Art. 2.

*Indennità*

Salvo quanto disposto dai successivi articoli 3, 4 e 8, a ciascuno dei componenti gli organi collegiali, per i quali sia prevista dalle norme istitutive la corresponsione di indennità, gettoni di presenza ed altri analoghi compensi, sono attribuite per ogni giornata di seduta le seguenti indennità:

*a*) presidente o chi ne fa le veci L. 45.000;

*b*) componenti L. 30.000.

Art. 3.

*Indennità per componenti commissioni d'esame*

Ai componenti delle commissioni esaminatrici di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 ottobre 1979, n. 34: « Disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti della regione Liguria » nonché all'art. 7 della legge regionale 7 agosto 1979, n. 27: « Disciplina delle attività di formazione professionale » è corrisposta una indennità di L. 200.000 se il numero dei candidati ammessi non è superiore a cinquanta.

L'indennità è aumentata di L. 50.000 per ogni gruppo di venti candidati o frazione di esso in più; detta indennità non può essere comunque superiore a L. 500.000.

Art. 4.

*Indennità per i componenti del comitato regionale di controllo e delle sezioni*

Ai componenti del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni sono attribuite le seguenti indennità per ogni giornata di seduta:

*a*) presidente o chi ne fa le veci L. 70.000;

*b*) componenti L. 50.000.

Le indennità di cui al precedente comma spettano anche per la partecipazione alle riunioni di cui agli articoli 28 e 29 della legge regionale 24 giugno 1976, n. 20.

Art. 5.

*Indennità rimborso spese*

Ai componenti delle commissioni di cui agli articoli 2, 3 e 8 si applicano le disposizioni della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1.

Ai componenti dei comitati di cui all'art. 4 che risiedono in comune diverso da quello in cui hanno sede detti organi è corrisposta per ogni giornata di seduta una indennità per rimborso spese nelle seguenti percentuali delle indennità previste dal predetto articolo:

per una distanza fino a 25 km . . . . . . 20 %

per una distanza da 26 a 80 km . . . . . 30 %

per una distanza da 81 a 110 km . . . . . 40 %

per una distanza oltre 110 km . . . . . . 50 %

Le distanze suddette sono determinate sulla base del percorso ferroviario o, in mancanza, del percorso stradale più breve. Sono altresì a carico della Regione le spese di viaggio in ferrovia per le sole tratte luguri sostenute dai componenti degli organi di cui all'art. 1, debitamente documentate, ovvero, quando gli stessi usufruiscono di autovettura, il quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro di percorrenza dal comune di residenza alla sede dell'organo. Sono inoltre a carico della Regione le spese per pedaggi autostradali debitamente documentate.

Art. 6.

*Esclusioni dell'applicazione della legge*

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai componenti degli organi collegiali la cui legge istitutiva prevede compensi a vacazione nonché ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi per l'assunzione del personale presso le unità sanitarie locali.

Art. 7.

*Dipendenti regionali*

Per i componenti delle commissioni di cui all'art. 1 che siano dipendenti regionali si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 8.

*Commissioni sanitarie regionali*

Ai componenti le commissioni sanitarie regionali che procedono ad accertamenti diagnostici su singole persone viene corrisposta un'indennità per ogni giornata di seduta di lire 20.000 ed un compenso di L. 3.000 per ogni accertamento diagnostico effettuato.

Art. 9.

*Norma finanziaria*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti ai seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983:

0250 « Spese per l'espletamento di concorsi per l'assunzione del personale e compensi ai componenti delle commissioni e spese per la divulgazione dei bandi e lo svolgimento delle prove di esame »;

0495 « Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali »;

0900 « Gettoni di presenza ed indennità forfettaria di rimborso spese ai membri degli organi di controllo »;

4015 « Spese per gettoni di presenza ai componenti le commissioni di esami e spese per assicurazione I.N.A.I.L. per allievi e personale a tempo determinato ».

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 10.
*Urgenza*

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 5 marzo 1984

MAGNANI

---

## LEGGE REGIONALE 12 marzo 1984, n. 14.

**Interventi sociali e sanitari per la prevenzione delle tossicodipendenze e per il trattamento dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e psicotrope.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 21 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

*Titolo I*

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
*Obiettivi della legge*

La presente legge ha per obiettivo la prevenzione delle tossicodipendenze e la lotta contro la diffusione della droga, nonché la cura, la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Tutti hanno diritto alla erogazione dei servizi e delle prestazioni previste dalla legislazione generale vigente e dalla presente legge, senza discriminazione di sesso, lingua, nazionalità, razza, condizioni personali, economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose.

Nell'ambito delle strutture di assistenza e riabilitazione, sia pubbliche che convenzionate, è garantita a tutti i cittadini la libera scelta.

Art. 2.
*Competenze*

Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 1, la regione Liguria, in attuazione dell'art. 4 dello statuto, promuove, disciplina e coordina le attività e gli interventi di tutti i soggetti, pubblici e privati, aventi competenza e comunque operanti nel settore delle tossicodipendenze, attraverso la elaborazione del programma di cui all'art. 3.

A tal fine:

*a*) opera per l'adempimento dei compiti affidati in materia ai comuni, singoli o associati;

*b*) favorisce la più ampia collaborazione tra i diversi soggetti, pubblici e privati, impegnati nel perseguimento dei fini di cui alla presente legge;

*c*) sostiene le iniziative di volontariato in considerazione del loro rilevante valore sociale e morale.

La realizzazione degli interventi atti a perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 della presente legge è compito dei comuni singoli o associati i quali operano direttamente o tramite le unità sanitarie locali, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, delle leggi regionali 20 dicembre 1978, n. 60, 5 dicembre 1979, n. 45 e della presente legge.

Nello svolgimento di tali compiti i comuni, singoli o associati, debbono ispirarsi al principio della continuità ed unitarietà del trattamento nei confronti dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Gli enti pubblici e privati, le associazioni di fatto anche di volontariato, nonché i singoli volontari, sono chiamati a operare, secondo le disposizioni della presente legge, dai comuni, singoli o associati, e dalle unità sanitarie locali.

*Titolo II*

LA REGIONE

Art. 3.
*Programma per la prevenzione delle tossicodipendenze e per la cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

La giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone al consiglio regionale, per la sua approvazione, il programma triennale per la prevenzione delle tossicodipendenze e per la cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, vincolante per i comuni singoli o associati e per le unità sanitarie locali, nonché per i soggetti convenzionati di cui all'art. 8.

Tale programma stabilisce gli obiettivi di carattere sanitario e di carattere sociale da raggiungere nel periodo cui lo stesso si riferisce. Esso si correla con il piano sanitario regionale, con il programma dei servizi sociali e con il programma di formazione professionale.

Il programma prevede le risorse, ivi comprese quelle destinate alla formazione ed all'aggiornamento del personale di cui all'art. 11 e gli standard organizzativi, per i comuni, singoli o associati e per le unità sanitarie locali al fine di perseguire le finalità di cui alla presente legge e gli obiettivi specificamente individuati nel programma.

In particolare, nella determinazione degli standard organizzativi, il programma garantisce il soddisfacimento delle seguenti esigenze:

*a*) organicità, qualificazione e interdisciplinarietà degli interventi, anche mediante l'organizzazione dipartimentale dei servizi;

*b*) individuazione e mantenimento di un adeguato rapporto operatori-utenti, al fine di garantire la continuità terapeutica ed assistenziale;

*c*) personalizzazione del rapporto operatore-utente.

Con scadenza semestrale la giunta regionale riferisce alla competente commissione consiliare circa lo stato di attuazione del programma, con particolare riferimento all'impiego delle risorse

Almeno novanta giorni prima della scadenza del programma triennale la giunta regionale propone al consiglio, per la sua approvazione, il programma per il successivo triennio.

Art. 4.
*Comitato regionale consultivo per le tossicodipendenze*

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione costituisce il comitato regionale consultivo per la prevenzione delle tossicodipendenze e per la cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, è presieduto dallo stesso o da un assessore da lui delegato scelto tra quelli di cui al punto *a*) ed è composto da:

*a*) gli assessori alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, al lavoro ed alla formazione professionale;

*b*) i coordinatori dei settori regionali di medicina di base sul territorio, servizi socio-assistenziali, igiene e profilassi, formazione professionale e lavoro;

*c*) il presidente e il procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Genova;

*d*) il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Genova;

*e*) il presidente della sezione specializzata per le tossicodipendenze presso il tribunale di Genova;

*f*) il presidente della sezione di sorveglianza presso la corte d'appello di Genova;

*g)* un funzionario del Ministero di grazia e giustizia addetto agli istituti carcerari della Liguria, designato dal Ministero stesso;

*h)* un funzionario della Polizia di Stato, un ufficiale dei Carabinieri, uno della Guardia di finanza, designati rispettivamente dal questore di Genova, dal comandante di legione dell'Arma dei carabinieri e dal comandante di zona della Guardia di finanza;

*i)* il sovraintendente scolastico regionale o un funzionario degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione da lui designato;

*l)* un rappresentante per ciascuno dei consigli scolastici provinciali;

*m)* tre docenti designati dall'Università degli studi di Genova;

*n)* un rappresentante dei comandi delle Forze armate esistenti nella Regione, designato dal Ministero della difesa;

*o)* quattro operatori dei servizi di salute mentale delle unità sanitarie locali designati dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

*p)* dodici rappresentanti delle giunta dei comuni sede di unità sanitaria locale;

*q)* cinque rappresentanti degli enti convenzionati di cui all'art. 9;

*r)* tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a livello regionale, e di lavoratori dipendenti, un rappresentante degli imprenditori designato dall'Unione ligure delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura e un rappresentante delle cooperative esistenti nella Regione;

*s)* tre rappresentanti delle associazioni di famiglie esistenti nella Regione;

*t)* un rappresentante designato dal CONI regionale, uno dagli enti di promozione sportiva e uno dagli enti che operano per il tempo libero nella Regione;

*u)* tre rappresentanti delle confessioni religiose presenti in Liguria, sentita la conferenza episcopale ligure e gli organi locali rappresentativi delle altre confessioni.

Tutte le designazioni devono pervenire al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta; in caso contrario il comitato si considera regolarmente costituito con i soli componenti designati, fatte salve le successive integrazioni.

I componenti del comitato, nella prima riunione, designano per il caso di assenza o impedimento un proprio delegato.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate da un funzionario regionale in servizio presso il settore servizi socio-assistenziali.

Il comitato resta in carica per la durata della legislatura ed è rinnovato entro sessanta giorni dall'elezione della nuova giunta regionale.

Il comitato si riunisce su iniziativa del suo presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti e, comunque, almeno ogni tre mesi.

Il comitato si riunisce validamente con la presenza di almeno un terzo dei componenti di cui al secondo comma.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 5.

*Compiti del comitato regionale consultivo per le tossicodipendenze*

Il comitato regionale consultivo:

*a)* esprime pareri sul programma di cui all'art. 3 e sullo schema tipo di convenzione di cui all'art. 9, proposti dalla giunta regionale; esprime inoltre ogni altro parere su richiesta della giunta regionale. Ove tali pareri non siano formulati entro trenta giorni dalla richiesta se ne può prescindere;

*b)* valuta lo stato di attuazione del programma di cui all'art. 3 e l'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, esaminando la relazione annualmente predisposta dall'organo di cui all'art. 6 e i dati emersi da indagini conoscitive;

*c)* formula proposta alla giunta regionale con particolare riferimento ad iniziative di intervento da assumersi da parte degli enti interessati, si adopera per la cooperazione fra regione, comuni, unità sanitarie locali, magistratura ed altri organi dello Stato interessati alle tossicodipendenze, eventualmente avvalendosi dell'organo di cui all'art. 6;

*d)* valuta la congruità del programma dei corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale degli operatori di cui all'art. 11.

Art. 6.

*Istituzione della commissione tecnica*

La giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nomina una commissione tecnica presieduta dall'assessore ai servizi socio-assistenziali o da un suo sostituto così composta:

*a)* due esperti nelle materie attinenti agli interventi contro le tossicodipendenze;

*b)* due operatori dei servizi di salute mentale delle unità sanitarie locali;

*c)* due operatori sociali dei comuni;

*d)* un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata per le tossicodipendenze del tribunale di Genova;

*e)* un funzionario regionale per ciascuno dei seguenti settori: servizi socio-assistenziali, medicina di base sul territorio, igiene e profilassi.

I componenti di cui ai punti *b)* e *c)* del comma precedente sono scelti dalla giunta regionale sulla base delle indicazioni dei comuni e delle unità sanitarie locali.

La commissione dura in carica tre anni, si riunisce di norma una volta al mese e per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Il presidente della commissione può richiedere la partecipazione di dipendenti di altri settori dell'amministrazione regionale per la trattazione di problemi specifici.

Art. 7.

*Compiti della commissione tecnica*

La commissione tecnica di cui all'art. 6 in particolare provvede:

*a)* alla redazione della relazione annuale sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, anche sulla base dell'elaborazione dei dati statistici raccolti dai competenti uffici regionali;

*b)* alla formulazione alla giunta regionale di proposte operative in materia di prevenzione delle tossicodipendenze e per la cura e riabilitazione dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope per il coordinamento delle iniziative regionali ed ai fini della elaborazione del programma triennale di cui all'art. 3;

*c)* alla formulazione alla giunta regionale, ai sensi dell'art. 5, lettera *c)*, di proposte operative di coordinamento delle iniziative degli enti locali e di queste con quelle degli organi periferici dell'amministrazione statale;

*d)* alla formulazione di proposte relative all'organizzazione dei servizi dell'unità sanitarie locali e dei servizi sociali esistenti sul territorio, nonché alla loro gestione coordinata ed integrata secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale;

*e)* all'emissione di pareri e formulazione di proposte circa i contatti e i collegamenti con l'università e con gli altri enti e istituti scientifici in ordine ai processi di ricerca;

*f)* all'emissione di pareri sulla base di criteri circa la sussistenza dei requisiti di idoneità tecnica richiesta per l'iscrizione o cancellazione dei soggetti di cui al primo comma del successivo art. 8, e all'emissione di ogni altro parere, su richiesta della giunta regionale.

Art. 8.

*Albo regionale*

E' istituito presso la regione Liguria l'albo regionale degli enti, delle associazioni di fatto e di volontariato, anche operanti su base cooperativa nella produzione di beni e di servizi che, costituiti senza scopo di lucro, gestiscono strutture finalizzate alla riabilitazione e al reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

Per ottenere la iscrizione nell'albo regionale gli interessati inoltrano al presidente della giunta regionale apposita domanda nella quale sono indicati:

a) la natura giuridica, le finalità istituzionali risultanti dallo statuto o dall'atto costitutivo, la sede e il legale rappresentante;

b) il programma dettagliato degli interventi che si intendono attuare, dei metodi adottati e del piano finanziario annuale;

c) i locali, le attrezzature, la tipologia e le dotazioni di personale utilizzati per la realizzazione degli interventi.

L'iscrizione all'albo regionale è deliberata, sentiti il comune e la unità sanitaria locale territorialmente competente nonché la commissione tecnica di cui all'art. 6, dalla giunta regionale.

La giunta regionale provvede, sentiti il comune e l'unità sanitaria locale territorialmente competenti nonché la commissione tecnica di cui all'art. 6, ovvero su motivata istanza di questi ultimi, alla revoca dell'iscrizione all'albo regionale qualora vengano meno i requisiti che l'avevano determinata.

Art. 9.
*Convenzioni*

I soggetti di cui all'art. 8, primo comma, sono chiamati ad operare, secondo il rispettivo ambito di intervento, dai comuni e dalle unità sanitarie locali per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge; i conseguenti rapporti sono disciplinati da apposite convenzioni.

Le convenzioni si conformano allo schema-tipo approvato dal consiglio regionale con riferimento alle specificità operative ed organizzative dei singoli soggetti convenzionati.

A tal fine la giunta regionale, sentito il comitato consultivo di cui all'art. 4, entro novanta giorni dall'insediamento dello stesso, propone al consiglio regionale lo schema-tipo di convenzione.

Lo schema dovrà indicare:

a) i reciproci diritti e doveri nonché la possibilità di risoluzione in caso di inadempimento;

b) le procedure di ammissione degli utenti tramite l'unità sanitaria locale territorialmente competente, tenuto conto delle specifiche caratteristiche delle strutture;

c) le modalità di controllo, da parte dei comuni e delle unità sanitarie locali dell'attività esercitata;

d) la possibilità di ammissione nelle strutture convenzionate, previo accordo con la unità sanitaria locale o il comune richiedente, di utenti provenienti da tutta la Regione e da territori extra regionali, con l'obbligo di rispettare, in ogni caso, le condizioni previste nella convenzione;

e) l'obbligo di presentare annualmente il rendiconto finanziario della gestione al comune o all'unità sanitaria locale;

f) la tipologia dei finanziamenti (pagamento di retta, di somma forfettaria complessiva, concessione di beni in uso o altro);

g) la disponibilità ad accettare tossicodipendenti detenuti per i quali sia stata disposta dalla magistratura la sostituzione della carcerazione preventiva con l'arresto in un luogo di privata dimora ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 14 della legge 12 agosto 1982, n. 532, ovvero, in sede di carcerazione definitiva, l'affidamento in prova al servizio sociale accompagnato dall'obbligo di risiedere presso una struttura comunitaria convenzionata, ai sensi dell'art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354. A tal fine l'unità sanitaria locale che ha in carico l'utente accerta la possibilità di inserimento ai sensi dell'art. 19, lettera o), della presente legge.

Art. 10.
*Altre forme di collaborazione*

I comuni e le unità sanitarie locali, per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge, possono altresì avvalersi dell'opera degli enti, delle associazioni di fatto e di volontariato, anche non iscritti all'albo regionale di cui all'art. 8 nonché di singoli volontari e dei giovani che svolgono servizio civile sostitutivo del servizio di leva, ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

A tale scopo la Regione promuove iniziative di sensibilizzazione della popolazione regionale sul problema delle tossicodipendenze e favorisce la disponibilità di obiettori di coscienza in servizio civile.

Il personale volontario è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano i servizi per i quali opera per quanto applicabili.

Art. 11.
*Formazione e aggiornamento professionale degli operatori*

La Regione, nell'ambito del programma triennale di formazione professionale, istituisce o autorizza corsi specifici di formazione, aggiornamento e riqualificazione a carattere teorico e pratico, per operatori sanitari e sociali nelle varie strutture, pubbliche e private, operanti nel settore delle tossicodipendenze, ivi compresi i volontari, singoli o associati, e i giovani che svolgono servizio civile sostitutivo del servizio di leva ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Art. 12.
*Trattamento ambulatoriale ed ospedaliero*

Il consiglio regionale, su proposta della giunta da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana direttive vincolanti sulle modalità di trattamento ambulatoriale ed ospedaliero dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, garantendo in particolare:

a) la definizione dei protocolli di trattamento ambulatoriale e delle modalità di controllo sanitario in corso di trattamento;

b) la regolamentazione delle modalità di ricovero in ospedale dei soggetti tossicodipendenti per trattamento di disintossicazione secondo le indicazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685; la riserva dei posti letto destinati allo scopo; la qualificazione del personale delle unità sanitarie locali per il trattamento ospedaliero delle tossicodipendenze; il potenziamento del servizio sociale con la individuazione, da parte del coordinatore sanitario, di un operatore, con compiti di raccordo e coordinamento, sulle problematiche dei tossicodipendenti ricoverati, tra le unità operative del servizio ospedaliero e tra questo e i servizi territoriali, la magistratura e gli enti convenzionati; la osservanza del principio che la competenza territoriale dei vari presidi ospedalieri non è vincolante;

c) l'intervento anche di tipo interdisciplinare dei servizi ospedalieri specialistici, ivi compresi quelli psichiatrici, per l'assistenza ai tossicodipendenti o nei casi di patologie associate od intercorrenti;

d) la continuità terapeutica da parte dei servizi di salute mentale territorialmente competenti, anche in caso di ricovero ospedaliero;

e) la individuazione, su tutto il territorio regionale, di laboratori di analisi dei presidi pubblici, attrezzati per la effettuazione degli accertamenti diagnostici di stato di tossicodipendenza e il prelievo in loco dei liquidi necessari agli accertamenti.

Art. 13.
*Assistenza per i tossicodipendenti detenuti*

La Regione promuove, anche attraverso opportune direttive, intese tra le unità sanitarie locali e il Ministero di grazia e giustizia anche ai sensi dell'art. 17 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al fine di garantire l'assistenza per i tossicodipendenti detenuti nelle carceri site nel territorio regionale, da attuarsi attraverso l'intervento degli operatori sanitari e sociali delle unità sanitarie locali, dei comuni e dei soggetti convenzionati ai sensi dell'art. 9 della presente legge, in attuazione del principio della continuità e della unitarietà del trattamento.

A tal fine la Regione promuove le opportune intese affinché sia garantita la tempestività dell'assistenza sin dall'inizio della privazione della libertà personale.

*Titolo III*

LE FUNZIONI DEI COMUNI

Art. 14.
*Competenze comunali*

I comuni, singoli o associati, nel quadro della programmazione regionale, predispongono piani locali di intervento tesi a contrastare la diffusione della droga ed a promuovere iniziative per la prevenzione sociale delle tossicodipendenze e per il reinserimento sociale dei soggetti con problemi di tossicodipendenza, attraverso l'impiego delle risorse e delle strutture utilizzabili allo scopo nel territorio e attraverso il volontariato di cui all'art. 10. Provvedono, inoltre, con la collaborazione delle

unità sanitarie locali, al coordinamento delle iniziative poste in essere dai soggetti di cui alla presente legge all'interno del territorio di loro competenza. Per i problemi specifici della prevenzione della scuola i comuni, singoli o associati, agiscono in collegamento con il provveditorato agli studi e con il comitato di studi e programmazione istituito dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Fatte salve le funzioni espressamente riservate allo Stato ed alla Regione, gli interventi specifici in materia di prevenzione sanitaria delle tossicodipendenze e di cura e di riabilitazione nei confronti dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, sono attuati dai comuni, singoli o associati, tramite le unità sanitarie locali territorialmente competenti.

I comuni, singoli od associati, nelle iniziative promosse in funzione della prevenzione sociale e — in attuazione del principio della continuità ed unitarietà del trattamento di cui all'art. 2, quarto comma — del reinserimento sociale, si avvalgono anche, ove necessario, dell'opera dei servizi delle unità sanitarie locali.

Art. 15.

*Interventi per la prevenzione sociale delle tossicodipendenze e per il reinserimento sociale dei tossicodipendenti*

Per il conseguimento delle finalità di cui al primo comma dell'art. 14, i comuni, singoli o associati, in particolare:

*a*) realizzano iniziative sociali e culturali e promuovono ogni intervento volto a prevenire e superare condizioni di emarginazione e di grave disagio psico-sociale giovanile;

*b*) sviluppano tutte le iniziative volte a garantire una valida prevenzione delle tossicodipendenze nei luoghi di aggregazione giovanile e nelle scuole previ accordi con gli organi scolastici competenti;

*c*) forniscono consulenza legale ai servizi ed alle strutture che operano per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge;

*d*) promuovono e sostengono la formazione di associazioni di famiglie e di cittadini che intendano impegnarsi nella lotta alla droga e nel recupero sociale dei tossicodipendenti;

*e*) favoriscono l'affidamento di tossicodipendenti adolescenti e giovani adulti a famiglie volontarie, per periodi definiti, utilizzando i servizi destinati ai soggetti minorenni;

*f*) attuano interventi di sostegno economico e sociale alla persona interessata ed alla famiglia, anche con aiuti domiciliari;

*g*) attuano gli interventi necessari a rendere effettivo il diritto allo studio, mediante forme specifiche di assistenza scolastica;

*h*) promuovono iniziative presso imprenditori, artigiani, agricoltori e cooperative, con la collaborazione delle organizzazioni sindacali, finalizzate all'inserimento nell'attività lavorativa di ex tossicodipendenti e alla conservazione del posto di lavoro dei tossicodipendenti, per il periodo necessario al loro recupero;

*i*) costituiscono direttamente, ovvero promuovono la costituzione, anche con la collaborazione di organizzazioni di volontariato, di strutture per il reinserimento sociale dei tossicodipendenti; promuovono inoltre, per il medesimo fine, la costituzione di cooperative di servizi e di cooperative produttive di tipo artigianale, agricolo o di altro tipo.

I comuni, singoli o associati, disciplinano l'organizzazione e la gestione delle strutture di reinserimento sociale costituite direttamente, assicurando la presenza e l'utilizzazione di forze del volontariato e dei giovani che svolgono servizio civile sostitutivo del servizio di leva, ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nonché la più ampia partecipazione sociale, con particolare riferimento agli operatori e agli utenti stessi dei servizi suddetti.

Art. 16.

*Organizzazione territoriale*

I comuni esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge con riferimento agli ambiti territoriali individuati dalla legge regionale 20 dicembre 1978, n. 60.

I comuni, singoli o associati, provvedono alla riorganizzazione delle rispettive piante organiche del personale per consentire l'espletamento delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge.

Art. 17.

*Organi locali di consultazione e partecipazione*

Al fine di assicurare la più ampia partecipazione sociale e di fornire pareri a livello locale sui problemi connessi al fenomeno droga, in ciascuno degli ambiti territoriali di cui alla legge regionale 20 dicembre 1978, n. 60, i comuni, singoli o associati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituiscono organi locali di consultazione e partecipazione composti da rappresentanti degli operatori dei servizi, degli organi collegiali della scuola, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, della magistratura, delle forze di polizia, dei soggetti convenzionati presenti sul territorio e degli altri soggetti istituzionali ed associativi che localmente svolgono attività coerenti con i fini della presente legge.

Qualora il territorio del comune sia compreso in più ambiti può essere costituito un unico organo.

Tali organi promuovono, altresì, la partecipazione di soggetti tossicodipendenti o ex tossicodipendenti alle proprie iniziative.

Art. 18.

*Relazione annuale sull'attività svolta*

Salvo quanto stabilito dall'art. 21, i comuni che non intendano fare richiesta di contributi regionali devono ugualmente presentare alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta, direttamente o tramite convenzione, nell'anno precedente.

*Titolo IV*

LE FUNZIONI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI

Art. 19.

*Interventi per la prevenzione sanitaria, la cura e la riabilitazione degli stati di tossicodipendenza*

Gli interventi specifici in materia di prevenzione sanitaria, di cura e di riabilitazione nei confronti dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, attuati dai comuni tramite le unità sanitarie locali, comprendono:

*a*) la cura delle situazioni patologiche connesse all'abituale assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;

*b*) i trattamenti sanitari di base, psicoterapeutici e psicologici, i trattamenti farmacologici sostitutivi ed i controlli sugli stessi da effettuarsi con la collaborazione dei medici convenzionati e delle farmacie al fine di limitarne l'uso improprio e lo spaccio e di verificarne l'efficacia;

*c*) gli accertamenti di laboratorio e le indagini clinico strumentali « mirate »,

*d*) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione in collaborazione, per quanto riguarda la scuola, con il provveditorato agli studi, con il comitato di studi e programmazione istituito dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;

*e*) la formazione e l'aggiornamento del personale che opera nel campo della dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope secondo le direttive regionali;

*f*) gli interventi nei confronti delle famiglie di soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

*g*) i trattamenti intensivi nei casi di urgenza, i trattamenti in regime di ricovero, nonché i trattamenti specifici in favore delle gestanti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope secondo le direttive regionali di cui all'articolo 12;

*h*) l'istituzione e la gestione diretta di strutture terapeutiche residenziali di tipo comunitario che svolgono attività di disassuefazione in cui i soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope possano essere impegnati in specifici programmi di cura e di riabilitazione;

*i*) la proposta e l'invio, in relazione alle singole esigenze, dei soggetti interessati presso comunità che svolgono attività di disassuefazione costituite dagli enti convenzionati e l'esercizio dei compiti di vigilanza sanitaria e di verifica dell'efficacia degli interventi;

*l*) il trattamento sanitario e sociale dei minori che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope attraverso i servizi materno-infantili e dell'età evolutiva, in stretta collaborazione con i servizi socio-assistenziali dei comuni, garantendo la continuità ed unitarietà del trattamento;

*m*) la raccolta dei dati statistici di cui all'art. 104 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, da effettuarsi secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale 5 giugno 1978 ed in base alle disposizioni della Regione;

*n*) gli adempimenti di cui agli articoli 97, 99 e 100 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, relativi a provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria competente in materia di tossicodipendenze e dal tribunale dei minorenni;

*o*) la ricezione di richieste per la immissione di tossicodipendenti in comunità terapeutiche, provenienti dalla sezione specializzata per le tossicodipendenze di cui all'art. 101 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dal tribunale dei minorenni, dai pretori e dall'autorità giudiziaria ordinaria in tema di misure alternative alla carcerazione preventiva e di affidamento in prova al servizio sociale e la ricerca della forma di inserimento più idonea da sottoporre, quindi, al magistrato richiedente per l'adozione del provvedimento;

*p*) il sostegno delle iniziative promosse da associazioni di famiglie e di cittadini, da gruppi di ex tossicodipendenti e, comunque, da soggetti a vario titolo interessati agli interventi contro l'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'unità sanitaria locale esercita le funzioni indicate alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *i*), *m*), *n*), *o*) e *p*) del precedente comma tramite il servizio di salute mentale che svolge a tutti gli effetti le funzioni attribuite ai centri medici e di assistenza sociale, dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Le restanti funzioni sono esercitate, in relazione alle rispettive competenze, dagli altri servizi dell'unità sanitaria locale in collegamento, secondo le necessità, con il servizio di salute mentale.

Per lo svolgimento dei compiti loro affidati le unità sanitarie locali sono tenute a compiere una verifica sull'organizzazione e sul personale dei propri servizi di salute mentale e devono prevederne, se necessario, il potenziamento con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 20.

*Relazione annuale sull'attività svolta*

Salvo quanto stabilito dall'art. 21, le unità sanitarie locali devono presentare alla Regione e ai comuni, singoli o associati, territorialmente competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta, direttamente o tramite convenzione, nell'anno precedente, con particolare riguardo agli interventi svolti ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, e ai programmi dell'anno successivo.

## *Titolo V*

## Disposizioni finanziarie

Art. 21.

*Contributi regionali*

Per l'espletamento di tutte le funzioni attribuite ai comuni e dagli stessi esercitate direttamente o tramite le unità sanitarie locali, la giunta regionale concede ai comuni che ne facciano richiesta contributi adeguati ai programmi, alle attività svolte e ai risultati conseguiti e provvede al finanziamento delle unità sanitarie locali, applicando i criteri annualmente stabiliti dalla relativa legge regionale di riparto.

I comuni, singoli o associati, per accedere ai contributi di cui alla presente legge devono trasmettere alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno, oltre alla relativa domanda, una relazione sull'attività svolta, direttamente o tramite convenzione, nell'anno precedente, nonché un programma di interventi che indichi:

*a*) le risorse finanziarie disponibili;

*b*) i servizi funzionanti o da attuare;

*c*) il personale utilizzabile nell'ambito delle dotazioni organiche o reperibili nel volontariato;

*d*) le strutture edilizie e le altre attrezzature da utilizzare o da acquisire;

*e*) le caratteristiche dell'ente e degli enti convenzionati o convenzionandi.

Art. 22.

*Norme finanziarie*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di L. 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa dal cap. 9020 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984 ed istituzione nel medesimo stato di previsione del cap. 5450 « Interventi per la prevenzione sociale delle tossicodipendenze e per il reinserimento sociale dei tossicodipendenti » con lo stanziamento di L. 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Al finanziamento delle unità sanitarie locali per l'espletamento delle funzioni sanitarie previste dalla presente legge si provvede mediante la quota regionale del Fondo sanitario nazionale.

## *Titolo VI*

## Norme transitorie

Art. 23.

*Primo programma triennale*

Il primo programma triennale di cui all'art. 3 è approvato dal consiglio regionale anche in assenza degli altri strumenti di programmazione indicati al secondo comma del medesimo articolo.

Art. 24.

*Rappresentanti degli enti convenzionati presso il comitato regionale consultivo per le tossicodipendenze*

I componenti di cui alla lettera *q*) dell'art. 4 potranno essere designati solo successivamente alla stipulazione delle convenzioni ai sensi dell'art. 9.

In fase di prima attuazione della presente legge e fino alla stipulazione delle convenzioni partecipano, con voto consultivo, ai lavori del comitato di cui all'art. 4, cinque rappresentanti degli enti e delle associazioni di fatto che gestiscono strutture finalizzate alla riabilitazione e al reinserimento sociale di tossicodipendenti.

Art. 25.

*Richiesta contributi regionali*

In fase di prima attuazione della presente legge la richiesta di contributo con la relazione ed il programma di interventi di cui al secondo comma dell'art. 21 devono essere presentati alla giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26.

*Relazione annuale*

Nel primo triennio di applicazione della presente legge la giunta riferisce annualmente al consiglio regionale, per le conseguenti valutazioni, sullo stato di attuazione della legge stessa e la sua rispondenza alle finalità previste.

Art. 27.

*Urgenza*

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 12 marzo 1984

MAGNANI

(2282)

# REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

## PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° dicembre 1983, n. 28.

**Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 11 ottobre 1982, n. 30, concernente: « Provvidenze a favore degli emigranti altoatesini ».**

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 17 *gennaio* 1984)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visti gli articoli 6 e 9, ultimo comma, della legge provinciale 11 ottobre 1982, n. 30;

Vista la deliberazione della giunta provinciale 29 luglio 1983, n. 4391, concernente l'approvazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 11 ottobre 1982, n. 30;

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Decreta:

(1) E' emanato l'accluso regolamento di esecuzione alla legge provinciale 11 ottobre 1982, n. 30, concernente « Provvidenze a favore degli emigranti altoatesini ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 1° dicembre 1983

*Il presidente*: MAGNAGO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *dicembre* 1983
*Registro n.* 14, *foglio n.* 139

PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI EMIGRANTI ALTOATESINI

Art. 1.

(1) La misura del rimborso delle spese per lezioni private di cui all'art. 9, ultimo comma, della legge provinciale 11 ottobre 1982, n. 30, è calcolata con riferimento al reddito annuo della famiglia del richiedente nel modo seguente:

| Reddito annuo | Misura del rimborso |
|---|---|
| fino a L. 6.500.000 | 100 % |
| da L. 6.500.000 a L. 8.700.000 | 75 % |
| da L. 8.700.000 a L. 10.800.000 | 50 % |
| da L. 10.800.000 a L. 13.000.000 | 25 % |

(2) Per reddito annuo di lavoro dipendente si intende il reddito imponibile al netto degli oneri sociali e l'80% del reddito lordo della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente per lavoro autonomo.

(3) L'ammontare del reddito indicato in moneta straniera è convertito in moneta italiana, sulla base del cambio ufficiale, con riferimento al primo giorno del semestre di presentazione della domanda.

(4) E' escluso dal rimborso delle spese per lezioni private il richiedente la cui famiglia dispone di un reddito annuo prevalentemente formato da reddito proveniente da attività non lavorative o che supera il limite massimo indicato nell'art. 1.

Art. 2.

(1) Se il rientro dall'estero avviene con un automezzo, a termini dell'art. 6 della legge provinciale 11 ottobre 1982, n. 30, saranno rimborsate le spese effettivamente incontrate. Il rimborso non può superare in nessun caso le spese che sarebbero risultate, per ogni persona rientrata, dall'uso del mezzo di trasporto pubblico più conveniente nel percorso più breve.

(2) Se il trasporto delle masserizie aviene con un automezzo e i costi relativi non possono essere comprovati altrimenti, viene rimborsato per ogni chilometro percorso per il rientro il terzo del costo di un litro di benzina super vigente in Italia alla data del rientro. In questo caso alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del consolato competente o dell'autorità doganale, relativa al modo di trasporto.

**(2082)**

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| Tipo | | | |
|---|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | | |
| | annuale | L. | 81.000 |
| | semestrale | L. | 45.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | | |
| | annuale | L. | 113.000 |
| | semestrale | L. | 62.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *ai concorsi:* | | |
| | annuale | L. | 108.000 |
| | semestrale | L. | 60.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:* | | |
| | annuale | L. | 96.000 |
| | semestrale | L. | 53.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:* | | |
| | annuale | L. | 186.000 |
| | semestrale | L. | 104.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. | 34.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. | 31.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. | 500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 37.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 20.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 2.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(solo parte prima e supplementi ordinari)**

| | | Prezzi di vendita Italia | | Estero |
|---|---|---|---|---|
| *Invio giornaliero* | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine | L. | 1.000 | 1.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. | 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. | 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. | 1.000 | 1.300 |
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna | L. | 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. | 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. | 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. | 1.000 | 1.300 |

*Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico*

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 73.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 40.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227**